4.

6

STATVTO

DEL DANNO DATO DELLA CIT TA DELLA PIEVE

Riformato per ordine del publico, et maggior Consiglio dell' anno M. D. LXXXVIII.

1579.

Dell'Arbitrio delli mag.ci S.ri Priori nel danno dato. Cap.o 1.

8 In prima statuimo, et ordinamo, che li m.ci Sig.ri Priori della Terra di Castel
della pieve, quali per li tempi saranno, vista, et conosciuta la verita del
fatto sommariamente, habbino pieno arbitrio, et autorita di posser cassare,
comporre, diminuire, cassare, et annullare secondo che la ragione, o equi-
ta persuadera alli S.ri Priori, et secondo la qualita del fatto, et della perso-
na, qualunq. pena, o condennatione di danno dato, spettante, et pertinẽ-
te all'offitio del danno dato, et che li Compratori, et Officiali del danno da-
to debbino stare taciti, et contenti alla decisione, e dechiaratione, che si
facesse dalli prefati S.ri Priori, qual Statuto s'intenda per tutte quelle
persone, che haueranno ricorso, et che s'appellaranno di loro grauamẽti
o condennatione alli prefati m.ci S.ri Priori.

Dell'appellatione alli S.ri Priori. cap.o 2.o

Item statuimo, e ordinamo, che li m.ci S.ri Priori, che per li tempi saranno in
Ref. 36 tutte, et singole cause, et condennationi di danni dati siano giudici d'ap-
pellatione, et di nullita, et che sia lecito ad ogni persona d'appellare alli
prefati m.ci S.ri Priori d'ogni grauamento, o condennatione di danno da-
to fra dieci giorni dal di della notificatione, fatta della sentenza, o con-

sennotior, e, quali S.ri Priori dal dì, che sarà appellato, et ricorso à lor sig.rie habbi-
no tempo quindici di à sententiare, e deciderà qualunche causa, o condenna-
tione di danno dato, et che li Compratori, et Offitiali del danno dato nò possi-
no impedire, ne molestare, ne grauare detti Appellanti sotto pena dell'arbitrio
delli prefati sig.ri Priori, et che l'offitiali del danno dato non possino dire de nul-
lità, appellare, reclamare dalla sententia di prefati m.ci SS. Priori.

Che li Compratori del d. d. siano tenuti andare per la Corte di Castel della pieue. cap.o 3.o

Item statuiro, et ordinaro, che qualunche persona terrazzana, o forestiera,
che comprasse l'offitio del danno dato, ouero qualunche esercitasse detto offitio,
deputato dalla Città sia tenuto andare per il territorio di Castel della pieue
con la Guardia, deputata, et giurata per li S.ri Priori, et approbata per il
consiglio delli dodici sauij. et il Compratore del danno dato, et Guardia
debbino giurare d'essercitare detto offitio bene, et diligentem.te senza alcu-
na fraude, et non giurando, sia nullo, ipso iure, tutto quello, che per lui fosse
fatto. Et che il detto Compratore del d. d. sia tenuto, et obligato tenere con-
tinuo la Guardia ad essercitare detto offitio ò andare à torno per la Cor-
te, et tenimento di Castel della pieue à cercare li Danti danno sotto pe-
na

stoppie d'altri, pasturandoci, finche nel medesimo campo vi sarà grano dentro in tutto, paghi di pena per bestia grossa soldi cinq; et per bestia minuta soldi doi; et doppo che sarà cauato el grano, l'Offitiale del danno dato, ò sue Guardie non possino fare inuentioni senza licentia del Padrone, ma con licentia per tutto Agosto il detto Offitiale del d. d. facci pagare di pena la metà di detta pena secondo dette bestie et facendole senza licentia siano nulle. et chi nelle mighazine, doppo che sarà cauato il miglio, non si possa far pagare pena alcuna. Et uolendo il Padrone far riserbo della stoppia per uolerla falciare, debbia aggiustiarla, et habbi tempo à falciarla tutto Agosto, et facendoci danno in detta stoppia alcuno, paghi la sopradetta pena, oltra l'emenda del danno al Padrone.

Che li Cani si tenghino legati. cap. 58.

Item statuirò, che da mezzo Agosto infino à mezzo Ottobre tutti li Pecorari, che saranno con pecore, ò capre infra li confini delle Vigne, non possino stare con

l. c. 48 Cani, sinon li tengono ligati, et chi contrafarà, paghi di pena per ciascuna ne, et ciascuna uolta soldi uinti; et in detto tempo non possino fare Stazzo, appresso ad alcuna uigna d'altri senza licentia delli Padroni appresso cento canne alla pena di soldi cento per ciascuna uolta.

Delle bestie trascorrenti. cap. 59.

Item statuirò, che quando accadesse, che il bestiame passasse per la strada, et sen-

risse qualche bestia in qualche campo, ò in altro luoco da far danno; et essendo Colui, che guarda dette bestie, dietro à essa, non sia tenuto à pena; se già non vi fosse stata tanto, che vi havesse fatto danno di valuta di cinq soldi, all'hora caschi in pena di soldi dieci per ciascuna volta; et del detto danno si stia al giuramento del Padrone della possessione, che haverà riceuto il danno, overo al giuramento d'altra persona non interessata. l. fo. 46

Di danni dati per arzillo. cap. 60.

Item Statuiro, che quando le bestie fuggisseno per arzillo, overo rompeseno cappanne, ò mandrie, et il Padrone, overo il Pastore, ò chi havesse cura di dette bestie, gli fosse dietro, facendo alcun danno, non sia tenuto à pena, ma solo paghi il danno al Padrone, et della fuga, ò del romper si debbia metter in vero con giuramento d'un Testimonio.

Che li Padroni menino li loro Garzoni avanti il Not.º cap. 61.

Item Statuiro, che se alcuna persona fosse accusata, overo caduta in pena alcuna, ò per stima fatta, ò qualunche modo fosse caduta in pena, che il Padrone delle bestie sia tenuto à requisitione del Not.º del danno dato menar li loro Garzoni, ò Pastori adesso Notario, overo farlo venir al termine, che per esso Not.º gli sarà instituito, perché non si dia dal Not.º manco d'otto di et similm.te se il Notario del danno dato facesse comandamento al Padrone del Fante, overo alli Padri di famiglia, che li mandi li suoi Fanti, ò Figliuoli, ò altri familiari di Casa, à fare testimonianza sopra d'alcuna

na d'uno scudo perqualunche volta il detto Comperatore non haverà del Guardia, da applicarsi mezza parte alla Città, et una quarta parte alla Corte, et l'altra quarta all'Essecutore; et che trovando l'Offitiale del d. d. alcun dar danno veram.te et realm.te et nò l'accusi, sia tenuto al quarto, che perviene al Not.o et al Patrone, che patisse d'ano, all'emenda; et parim.te esponendosi senza licentia del Not.o ò facendo collusione.

Che li Comperatori del danno dato siano tenuti à tenere un Notaro sofficiente, deputato dalli m.ci S.ri Priori. cap.o 4.o

Item statuiro, et ordinaro, che li predetti Comperatori dell'offitio del danno dato siano tenuti tenere un Notario publico, et sofficiente, qual sia obligato, et tenuto ricevere, et scrivere tutte denuntie, inventioni, accuse, et inquisitioni pertempo d'undi, a petitione di chi volesse fare sotto la pena, che montasse detta accusa, denuntia, inventione, o inquisitione la qual pena sia la metà dell'accusatore, et la metà dell'Offitiale che ne farà essecutione, et in caso, che detti Offitiali non facessero essecutione pertempo di quindici dì, caschino in pena delle dette accuse, inventioni, denuntie, et inquisitioni per il Notaro recusato, o negletto. Et che li S.ri Priori siano giudici competenti à far ritenere il salario di tutti l'Offitiali, che altempo fossero, ò saranno, et se dette accuse, inventioni, inquisitioni, ò denuntie fossero scritte d'altra mano, che del Notaro, da deputarsi, et eleggersi dalli prefati S.ri Priori, siano nul

le, et di nissun valore. Item che tutte le denuntie, inventioni, accuse, et inquisitioni si scrivino differentem.te et distintam.te in diversi libri, cartolati; et che il Notaro deputato dalla Città non possa essercitare l'offitio del danno dato per sostituta persona, ma per sua man propria debbia scrivere, et essercitare detto offitio, possino non dimeno li S.ri Priori con il Consiglio maggiore dare licentia; et contrafacendo, il tutto sia nullo.

Che il Notaro del danno dato sia tenuto, quando riceverà l'accuse, ò inventioni dalli Comperatori del d. d. che sia presente la Guardia. Cap.o 5.

Item statuiro, et ordinarò, che il Notaro, giurato, et deputato all'offitio del danno dato, sia tenuto, et debbia ogni volta, che riceverà alcuna denuntia, accusa, ò inventione dalli Comperatori del d. d. non la debbia scrivere, et ricevere, che non sia presente la guardia; et sia tenuto il detto Notaro dare il giuramento al Comperatore, et alla Guardia, la denuntia, accusa, ò inventione esser così, come la reportono li detti Offitiali alla pena di vinti soldi per ciascuna volta. et in caso che detto Notaro non osservasse detto ordine, l'accusato ogni volta si possa defendere, et non sia obligato à pena. Et che quando l'Offitiali del danno dato

dato fanno l'inventione, e che poi le fanno scrivere, debbino nominare il Testimonio, quale con essi è stato presente à tal inventioni; et queste inventioni non vaglino, ne tenghino, et siano nulle, se con la denũtia, fatta da essi Offitiali, ò lor Guardie, non vi è essaminato ancora il detto Testimonio per mezzo del giuramento, per mezzo del quale detti Offitiali ancora debbino fare al Notaro detta denũtia, et dire esser cosi vera, si come la referiscono; et questo per ovviare ad ogni fraude, inganno, et malitia; et la Verità habbi sempre suo luogo.

Infra quanto tempo si possino riscuotere l'Accuse. cap. 6°

Item Statuirò, et ordinarò, che li predetti Offitiali siano tenuti, et obligati riscuotere l'accuse, inventioni, inquisitioni ò stime di danno dato per tempo di doi mesi, et passato detto tempo, chi havesse interesse in dette cose possa essigerle dalli detti Offitiali, non havendo prima detti Offitiali fatta ogni diligentia in pegnorare, ò altre legitime essecutioni, et questo non s'intenda, non essendoci Luog.te Pta, ò altri Offitiali, ò loro sostituti, ma che doppo che sarà ritornato, siano obligati in detto termine haver riscosso, sotisfatto l'Accusante, et chi havesse interesse nelle predette cose, et se in ciò l'Offitiali fosseno negligenti, il Compratore

del danno dato sia obligato del suo alla satisfattione di dette accuse, inuentioni, denūtie, inquisitionj, ò stime à chi c'hauesse interesse, et che detto Compratore per sua cautela possa ritenere del quarto delle pene, che peruenissero al detto Notario, se in cio fosse negligente à detta res=cossione. Item che il tempo à spedire le dette stime, et accuse s'inten=da, et sia prorogato à dui altri mesi, talmente che tal termine duri per tempo di quattro mesi, et non spediendo, ne condennando l'Offitiali per detto tempo di quattro mesi dal di che riceueranno le stime, et accu=se, ogni condennatione, che ne seguira fuora di detto tempo sia nulla in=quanto alle pene, et il Notario del danno dato sia tenuto riscuotere dalli Condēnati sopra le stime quanto deueno alli Padroni di dette stime fra termine d'un mese dal di della condennatione, se però non fosse im=pedito dall'appellatione, che s'interponesse dalli Condennati; et s'oc=corrisse, che spirasse il tempo del suo offitio, sia nondimeno tenuto farla riscuotere à spese sue, et non riscotendo, sia tenuto del suo à satisfare alli detti Padroni di dette stime, et nondimeno s'intenda salua la ragione alli Pa=droni delle stime contra li Condennati.

Ref. 37. f.

Infra quanto tempo si spediscono le stime. cap.° 7.°

Item statuiro, et ordinaro, che le stime, che si facessono per li stimatori del Com=

muno

muno, quando il Notario di detto offitio di danno dato saranno date à ri-
cuotere, sia tenuto à riscuotere per tempo di doi mesi, incominciando dal di
che sarà data, et presentata la stima; et in caso, che fosse negligente ad essami-
narle, condennarle, et riscuoterle, sia tenuto alla satisfattione di tutta quella
et il Comp.re / d'esso offitio / p la rata / sua. quantità, che fosse la stima.re, riseruato, che quando l'Accusato, inquisito, ò inuē-
to dante danno nelle dette stime, dicesse, ouero se grauasse essere condennato
per contumacia al tempo, che lui non fosse stato nella Terra, ò suo distretto, che
veduta la verità, habbia tempo à defenderse secondo il tempo, deputato nelli
presenti Statuti, et di non essere stato nella Terra, ò suo distretto, sia tenuto à
prouarlo, et metterlo in vero colui, che fusse condennato, poiche sarà tornato
per tempo d'otto di, et passato detto termine venga condennato, et non si possa
più defendere, ne hauere più termine à fare dette difese, ma non s'intenda
contumace, quando fosse stato citato in persona, et poi si partisse. Item
che il tempo à spedirle s'intenda essere, et durare per tempo di quattro
mesi à spedirle, et condennarle, et se dal di, che il Notario riceuerà le sti-
me, et accuse non le spedirà, et condennarà fra detti quattro mesi ~~fra detti~~
~~quattro mesi~~, ogni condennatione, che ne seguirà fuori di detto tempo, sia
nulla, inquanto alla rata, tangente al Notario; et il Notario dell'offitio del
danno dato sia obligato nondimeno riscuotere dalli condennati sopra le sti-
me, quanto deueno alli Padroni di dette stime fra termine d'vn mese dal di

della condennatione, se però non fosse impedito dall'appellatione, che s'interpo-
nesse dalli Condennati; et s'occorrisse, che spirasse il tempo del suo offitio, sia
non dimeno obligato farla riscuotere à spese sue, et non riscuotendo, sia tenu-
to del suo satisfare alli Padroni di dette stime, et nondimeno s'intenda
salua la ragione alli Padroni delle stime contra li Condennati. Et dal dì,
che saranno condennate dette stime, habbino li Padroni tempo un'anno à
riscuoterle, il qual passato, s'intendino nulle, et prescritte, et non si possi-
no più riscuotere in modo alcuno, et questo s'intenda delle passate, co-
me delle future da farsi. auertendo, che li stimatori siano eletti dal publi-
co, et maggior Consiglio, et che la stima delli stimatori, come di sopra, dal
dì che sarà fatta, il Padrone d'essa habbia tempo un mese à presentarla
al Notario, et Offitiali del detto danno dato per farla spedire, et passato
detto mese non si possa produrre detta stima, et ogni condennatione sia ipso
iure, nulla, ne Alcuno possi essere astretto à pagare pena, ne emenda del
danno dato d'essa stima.

Dell'essibitione delle stime et della restitutione di esse cap.° 8.°

Item statuimo, et ordinamo, che el Notario del danno dato sia tenuto, et obli-
gato in un libro notare el giorno dell'essibitione, il nome del Padrone la
qualità

qualita, et quantita del danno, et produttione di tutte le stime, che saran-
no prodotte, et essibite, lassando spatio da vna essibita all'altra, nel qua-
le debbia, quando restituira la stima al Padrone, notare à piede di det-
ta essibita, il giorno, che restituira detta stima con doi Testimonij, quali
si debbiano chiamare, et deueno essere presenti à detta restitutione, accio
che in ogni tempo possa apparire, se il Padrone di essa stima l'habbia
rihauta, ò nò; et nel resto s'osserui lo statuto inquanto alla conden-
natione, et riscuotimento di detta stima. Et se il Notario non restitui-
ra detta stima con li Testimonij presenti, non ritrouandosi detta stima,
sia obligato del suo al valore di essa. Et che gl'auenire le stime del D. D. non si debbino
restituire alli Padroni d'esse se non pagato il Sal.° d'appellandosi, et restituendosi, et facendosi
essecutione, che il Canc.re non possa risquotere le pene, quali si douranno pagare [illegible]

Ref. 41 f. **Del modo di condennare.** cap.° 9.°

Item statuiro, et ordinaro, che il Notario del danno dato, et Offitiali, dapoi
che saranno scritte l'accuse, denuntie, ò inquisitioni, siano tenuti, et obliga-
ti mandare due cedule per il publico Balio, et per ciascuna cedula l'
Inquisito, Accusato, Denuntiato, ò Inuento habbia termine tre di à fa-
re ogni sua difesa; et che per tempo di quindeci di, doppo dette cedule, pos-
sino, et debbino sententiare, et condennare in ciascuna causa di danno
dato; et detta sententia debbia andare à leggere in luoco deputato, doue

si leggono dette sententie, cioè in Palazzo delli S.ri Priori, et nella presentia di quelli, che gli tempi saranno con quella solenita, che si ricerca, sonata la Campana grossa, come è solito, et che doppo la condennatione, et sententie al Condennato sia notificato per cedula in persona dil Condennato per il Balio dil Commune, overo ad uno della famiglia d'esso condennato, qual habbia termine dieci di ad appellarsi, et potersi appellare, incominciandosi dal di, ch'haverà ricevuto in persona, overo uno della famiglia sua detta cedula della notificatione della sententia, à fare ogni sua difesa contra detta condènnatione, nella qual cedula sia notato ~~il luoco, la summa, et~~ la quantita dilla condennatione, et à quanti fogli, et passati detti termini di dieci di, non si possa piu appellare; et caso che detti Offitiali non osservino detto ordine, detta condennatione sia nulla. et che il Notario dil danno dato sia obligato fare la lista di tutti li Condennati, oltre le cedule di notificationi, et dare detta lista al Balio insieme con le cedule; et il Balio sia obligato, quando darà le cedule, debbia dare tal lista al Cancelliere della Comunita, cioè doppo ch'haverà dato le cedule, segnando il nome di quello, al quale darà tal cedula, et finito ch'haverà di darle, et se si trovasse alcun Condennato, che non fosse in lista, ò che non fosse segnato esserli data tal cedula, non si possa tal condennatione eseguire contra quello, ne finche apparirà in lista, et esser segnato, come di sopra, li corra il tempo àd appellare, et dire de

nullita

nullita; et il tempo ad appellarse cominci dal di, che il Balio haverà data tal lista al Cancelliere della Comunita, et non prima; et il Canc.re sia obligato notare il di, che gli sara data tal lista, et nientedimanco ogni uno, volendo, si possi appellare, et dire de nullita; et doppo che li sara data la cedula dell'intimatione della condennatione, et prima che la detta lista sia data al Canc.re Et che il Notario del danno dato nelle condennationi, che faca, debbia precisam.te esprimere la causa, perche condanna senza referirse al libro dell'accuse, inventioni, stime, et statuto, et apponere nel fine delle condennationi la clausula, salvo semper etc. et lata data etc. prima che si parta dal Palazzo delli mag.ci S.ri Priori, dove haverà lette tal condennationi, in fine delle quali si debbia apponere ancora il sigillo della Comunita; et apparendo essersi osservato il contrario, ogni condennatione, fatta sia, ipso iure, nulla.

Che il Notario del danno dato debbia stare a sindicato. cap.o x.o

Item statuiro, et ordinaro, che il Notario del danno dato prima che dia principio al detto offitio, sia obligato dare sicurta in Palazzo di m.ci Sig.ri Priori nella presenza loro di stare à sindicato, finito il suo offitio; et che li m.ci S.ri Priori non possino deputare detto Notario à detto offitio, se prima

non presta idonea cautione di stare à sindicato nel fine dil suo offitio, et di sta-
re à ragione, et pagare il giudicato; et se non da detta sicurta di stare à sindica-
to, et pagare il giudicato, qualunche cosa, che facesse detto Notario sia nulla.
et che passato il tempo di sei mesi dato à riscuotere dette condennationi, dibbia
consignare tutti li libri dil danno dato, fatti à suo tempo, in mano dil Cancellie-
re dilla Communita.

Che il Notario non possa pigliare alcuna essecutione per conto del d. d. Cap.° xi.

Item statuirò, et ordinarò, che l'Offitiali, ò il Notario dil danno dato non possi-
no togliere altra essecutione, ò pagamento ad alcuna persona, che fosse gra-
vata, ò pignorata per causa di danno dato; ma che s'intenda per l'essecutio-
ne, premio, ò mercede dil detto Notario, ò Offitiale, che in cio facesse essecutio-
ne il quarto di quella pena, dil danno dato, che essequisse, et si pigliasse alcu-
no pagamento, sia obligato à restitutione, et che delle pene ne fosse fatta cō-
positione, et dando ad essigere dette pene, composte, ò non composte, li Con-
dennati, ò Composti non siano tenuti ad essecutione alcuna, etiam che espres-
samente s'obligasseno; et dandosi à riscuotere ad altri Offitiali, il Nota-
rio sia obligato pagare l'essecutione dil suo.

che non si pigli

Che non si pigli pagamento per essamine di Testimonij. Cap.° xij.° 8

Item Statuirò, et ordinarò, che delle sopradette accuse, inquisitioni, denútie, ò stime il Notario non possa, ne debbia per l'essamine di Testimonij sopra le predette togliere alcun prezzo, ò denaro, et caschi in pena detto Notario, ò suoi sostituti in libre cinq. di denari, se contrafaranno, ma solo li tocchi la pena nel modo, che si contiene nelli sopra, et infrascritti Statuti, laqual pena predetta da applicarsi alla Communita, et sia tenuto detto Notario, et obligato riscuotere il tutto delle pene, et danni, et non parte, siche li Padroni della possessione habbino il lor debito, ancora la Communita, et prima sia satisfatto il Padrone della possessione, che il Communo, overo il Notario, ò altri, che li toccasse alcuna parte, et sia tenuto detto Notario, et suoi sostituti fare le bullette di tutte le pene sopradette, acciochè non si possi comettere alcun fraudo; et se rescotesse la sua parte, ò del Communo, ò d'altre persone, che c'havessero parte, et lassasse indietro quella del Padrone della possessione, caschi in pena de libre cinq. di denari per ciascuna volta, et sia la metà di essa pena della Com.ta, et l'altra del Padrone della possessione; che haveva ricevuto il danno, et che il detto Notario dell'offitio del danno dato sia tenuto, et obligato essaminare li Testimonij, che li si producessero à difesa senza premio alcuno sotto pena di un mezzo scudo per volta, che contrafacesse, applicata alla fabrica del Palazzo delli m.ci S.ri Priori di detta, ipso fatto per li doi quarti, un quarto all'accusatore, et un quarto all'essecutore.

all ~~Essecutore~~.

Che non si pigli alcuna cosa in dono. cap.° xiij.°

Item statuirò, et ordinarò, che il Notaro del danno dato, ò sue Guardie, ò sostituti, ò Compratori dell'offitio del d. d. non possino, ne debbino pigliare alcun presẽte, ne prezzo, come cascio, oua, polli, ò altre cose da nissuna Persona per cagione del loro offitio per li danni dati, che si facessero alla pena di libre cinq. per ciascuno, et ciascuna volta, et il Potestà, ò suoi Offitiali debbiano procedere contra essi per inquisitione, ò accuse, ò per qualunche modo potrà ritrouare tal fraude, et errore, et habbi la metà della pena, et la quarta del Communo, et la quarta dell'Accusatore, et ognuno possa essere Accusatore, ⌐ et nella medesima pena incorra, chi donasse cosa alcuno al detto Offitiale.
⌐ et ogn'uno ne possa essere accusatore.

Che non si faccino le Fide. cap.° xiiij.°

Item statuirò, et ordinarò, che l'Offitiale del danno dato, ò Notaro, ò sue Guardie, ò sostituti, ò Compratori dell'offitio di danno dato non possino, ne ardischino, ne presumino per nissun modo fidarsi con alcuna persona per cagione di danni, che facessero con dire, ò fare alcun patto, ò conuentione, che paghino alcun prezzo per li danni, che facessero, ò hauessero fatto sotto

La pena

la pena di libre cinquanta di denari per ciascheduno di detti Offitiali per cia=
scheduna volta, laqual pena sia la terza parte del Potestà, la terza del Com=
muno, et la terza dell'Accusatore; et similmente s'intenda pagare, et debbia
detta pena quel tale, che si fidasse con detti Offitiali, questo aggionto, che qua=
lunche volta il Potestà, ò suoi Offitiali, havendone notitia, non essequisseno far
pagare la detta pena, in quel caso la rata della Corte non s'habbia à mettere
à conto del suo salario.

Che si registrino le ~~Accuse~~ difese, et altri Atti. cap.° xv.°

Item statuirò, et ordinarò, che l'Offitiali, et il Notario del danno dato siano
tenuti, et obligati à mettere, et scrivere à piè dell'accusa ogni risposta, et
difesa dell'Accusato, Invento, ò Inquisito, fatta in scriptis, ò à parole, ò
Testimonij, indotti senza alcun prezzo, ò pagamento alla pena de cinq. libre
per ciascuna volta, et la pena, in che fosse incorso quel tale, et in questo si
debbia stare al giuramento con un Testimonio dell'Accusato, Invento, ò In=
quisito.

Che nell'Accuse si debbia scrivere i confini, et altre cose necessarie. cap. 16.

Item statuirò, et ordinarò, che il Notaro del d. d. sia tenuto quelle accuse, Inu=

tie, inventioni, ò inquisitioni tanto per l'Offitiali, ò Compratori, quanto per altre Guardie scriuere il luoco, et il tempo, il di, et li Confini, ò parte di Confini della possessione, et il luoco, et il nome del Padrone della possessione, et sia tenuto di tutto fare mentione.

fol. 37. Che si debbia dar fede all'Offitiali delli danni dati. Cap. 17°

Item Statuiro, et ordinaro, che l'Offitiali, ò il Notario di danno dato con la Guardia nelle loro inventioni siano creti in ogni quantita di bestie, ouero persone, che desseno danno, et quelli condennare secondo la forma delli statuti, dummodo non possino condennare, che passino la quantita di diece libre per ciascuna inuentione diversa, et in diversi luoghi, possino niente dimeno detti Offitiali, ò Notario con la lor Guardia, et con vn Testimonio, degno di fede con il suo giuramento nelle loro inventioni esser creti; et poter condennare in ogni quantita secondo la forma delli statuti, et che nelle loro inuentioni debbiano dire, et comandare à tutti quelli, che trouasseno à far danno personalmente ò con bestie, venite à fare vostra scusa per tempo di cinque di, altrimenti detta inuentione non sia valida. Et questo cognoscendo le bestie, et il pastore, et non cognoscendo le bestie, et il pastore chiaramente sia tenuto toghere il pegno al pastore, et si menino le bestie, quando saper non possi altrimenti, di chi siano dette bestie; ma se per

relatione

relatione d'alcuno habbia notitia, di chi siano dette bestie, si noti il nome, et la relatione, altrimenti l'inventione sia nulla. Et chi recusasse dare il pegno, ò negasse il nome suo, overo dicesse un nome per un'altro, caschi in pena d'un mezzo scudo per ciascheduna volta.

Delli danni dati in Vigne. cap. 18°

Item Statuirò, et ordinarò, che qualunche persona entrasse in Vigne d'altri da Calende d'Aprile fino alli quindici d'ottobre, pagi di pena per ciascuna volta soldi uinti, et quando alcuna persona cogliesse in Vegne d'altri tali, agresto, ò uva di giorno, pagi di pena per ciascuna volta libre diece; et qualunche persona attraversasse Vigne d'altri, mentre ui sarà agresta, ò uva matura, non cogliendola pagi di pena grossi cinq., et il Dante danno emendi il danno al Padrone con il giuramento del quale si stia sopra la quantità di tal danno. Et similmente chi facesse herba in Vigne per detto tempo pagi di pena soldi quaranta per ciascuna volta, et nelle sudette cose di notte incorra in pena di scudi quattro, et ciascuno ne possi essere Accusatore, et habbia la quarta parte, et la quarta parte sia dell'Offitiale del danno dato, et la metà sia del Padrone della Vigna. Et qualunche persona dàse danno in Vigne con al-

...cuna sorte di bestie da Calende di Marzo per tutto il mese d'Ottobre paghi per ciascuna bestia grossa fiorino uno, et il porco, et la capra s'intendino bestie grosse, et cosi li Cani. ma in quanto alli Cani da Calende d'Agosto per tutto

Cani

Ottobre, et per bestia minuta grossi doi. Et da Calende di Novembre per tutto Febraro si paghi per bestia grossa grossi cinq. et per bestia minuta grossi uno, et in questo tempo il porco, et la capra s'intendino bestie minute, et per il cane nel medesimo tempo non si paghi alcuna pena, et in ogn'uno di sudetti casi di notte si raddoppi la pena. et s'emendi il danno al Padrone secondo il suo giuramento sopra la quantita di detto danno. Dichiarato però, che qualunche persona desse danno manualmente et non potesse pagare la pena, et emendare il danno al Padrone, che s'habbia a far stare un dì legato alla merlina. Et chi fosse trovato dal princ.° d'Agosto fino a tutto 7bre infra le Vigne di notte cioè doppo il terzo suono della Campana del Commune, fino la campana che suona la mattina paghi di pena lib. x. di denari. eccetto in caso di necessità ò d'infermità, ò di buono, ò nero per qualche questione, che fosse necessitato, ò altri casi fortuiti &.

Delli danni dati in Horti. cap. 19.°

Item Statuiro, et ordinaro, che qualunq. persona entrasse nell'Horti, tanto dentro la Terra, quanto nel territorio, non coglendo cosa alcuna, paghi di pena grossi otto per ciascuna volta, et cogliendo si paghi grossi uinti per ciaseuno, et ciascuna volta, et chi cogliesse cose, appartenenti ad Horti, poste in altri luoghi, che in Horti, come cauoli, carcioffi, radice, et simili, paghi di pena

di pena ciascuno p ciascuna volta grossi venti, et in tutte le sodette cose di notte sempre si raddoppi la pena. Et s'alcuno desse danno nelli sopradetti horti con bestie grosse, paghi di pena per ciascuna bestia grossa grossi otto, et grossi doi per bestia minuta; et la Capra, et il Porco s'intenda per bestia grossa, da applicarsi la detta pena per la quarta parte al Padrone della possessione, che riceuerà il danno, et gli tre quarti all'offitio del dāno dato.
Dichiarando che i Rapi semenati ne Campi fuor degli Horti nō s'intenda com gli cente ad Hort. ma chi desse dāno cō best. grosse ni d. Rapi paghi di pena baioc. cinq. et cō best. minuta soldo uno. et coglierdone manualm.te paghi giuli tre ciascuno et ciascuna volta.

Di danni dati in legumi. Cap. 2°

Item statuiro, et ordinarō, che qualunq persona desse danno in alcuna generatione di legumi d'altri, cogliendoli, et mangiandoli, et non portandoli, paghi di pena ciasc.o et ciascuna volta grossi cinq di di, ma portandone in poca quantità un fiorino, et in assai quantità uno scudo: et chi desse danno à detti legumi con bestie grosse, paghi grossi dieci per bestia grossa, et soldi doi per bestia minuta, et il Porco s'intenda per bestia grossa, quando sono abaccellati, et quando non sono abaccellati per bestia minuta, et di notte sempre si raddoppi la pena.

Di danni dati in Pomi d'altri. Cap. 21

Item statuiro, et ordinarō, che qualunq persona desse danno personalm.te in

quello d'altri, cogliendo frutti, ò alcuna sorte di pomi, come sono ceragi, ceragioni, giuggioli, fichi, pornelle, pere, mele, nocchie, moniachi, nespoli, melegranate, mele, et pere cotogne, persiche, ò simili à queste dette di sopra, paghi di pena per ciascuna volta per magnare grossi cinq, et portandone vn fiorino per ciascuno, et ciascuna volta, et caso che ciascun' Arboro delli sodetti pomi stesse in vigne da Calende d'Aprile fino à Calende d'Ottobre ciascuno paghi la sodetta pena delli pomi, et della vigna. Et se alcuno cogliesse mandole per magnare, non portandone, paghi di pena grossi cinq per ciascuna volta, ma portandone grossi dieci. et chi cogliesse in qualunche modo mandole, da poiche son sone, paghi di pena grossi dieci. et se alcuno cogliesse noce d'altri, facendone crostegli, paghi di pena ciascuna volta grossi cinq; ma se alcuno cogliesse noce d'altri da piede alla noce, paghi per ciascuna volta grossi cinq; et chi scotesse dette noce con sassi, manganelli, pertiche, ò con altro, stando in terra, paghi per ciascuna volta vn fiorino. et chi salisse in dette noce, scotendo, ò sgrullando, paghi di pena vno scudo. et chi desse danni è Castagni, che fosseno in domestico, ò terreno lauorato, cogliendone, ò sgrullandone, ò scotendone, paghi di pena ciascuna volta soldi quaranta; et chi desse danno in Castagneti, ò castagni, paghi di pena per ciascuna volta soldi venti, dichiarando, che qualunq darà danno, portando alcuna sorte di detti frutti con canestri, sacchi, con bestie in ceste,

paghi

paghi di pena fiorini sei di dì, et di notte in tutti i sopradetti casi raddoppi la
pena. et qualunq persona desse danno con bestie grosse à mele, pere, ò simi-
li pomi, magnandone, paghi di pena per ciascuna bestia grossa soldi dieci,
et se alcuno scotesse li soddetti pomi per farle magnare à bestie, paghi di pe-
na per ciascuna volta, et per ciascun Arboro domestico soldi cento, et sol-
di uinti paghi, chi cogliesse pere, ò mele saluatiche, esistenti in luoco do-
mestico; et se alcuno scotesse, ò cogliesse pere, ò mele saluatiche, esisten-
ti in luoco domestico, ò lauoratiuo per farle magnare à bestie, paghi di pe-
na per ciascuna uolta soldi quaranta. Et se alcuno desse danno con bestie
porcine, facendo magnare noce à piede la noce, paghi di pena ciascuna
uolta per ciascun porco soldi quattro infino al numero di dieci porci, et da
quello in sù, paghi per branco soldi quaranta et questo s'intenda dalla
festa di santo Bartolomeo infino, che sono scosse le noce, et che le noce, che sa-
ranno fuore di confini delle Vigne, siano scosse alli quindici di settembre, et
similmente chi desse danno con porci à castagni, esistenti in luoco domestico,
à simil pena, et à simil modo sia tenuto, come delle noce. et se alcuno desse
danno con porci à castagneto, ò in castagni, esistenti in luoco saluatico, facen-
do magnare le castagne, paghi di pena ciascuna uolta soldi dieci per por-
co, et soldi quaranta per branco.

Di danni dati in lino ò canape. Cap. 22°

Item statuiro, et ordinaro, che qualunq persona desse danno personalmente in lino, ò canape d'altri, roncando, faliciando, toglhendo, ò mietendo, paghi di pena ciascuna volta uno scudo, et chi desse danno à lino, ò canape con bestie grosse, paghi di pena per bestia grossa soldi quindici, et per bestia minuta soldi cinq; et il porco s'intenda per bestia minuta innanzi che habbia fatto il seme, et fatto il seme per bestia grossa. et se alcuno scarcasse cappucire, ò cappanni di lino, ò canape, overo facesse scarcare con bestie in qualunq modo, paghi p ogni cappanno soldi quaranta per ciascuna volta, et il Patrone del lino, ò canape habbi la metà della pena per l'emenda del danno, non essendone fatta stima, et facendosene stima, habbi quanto sarà stimato.

Di danni dati in Prati. Cap. 23°

Item statuiro, et ordinaro, che qualunq persona desse danno personalmente in Prati d'altri, traversandoli da Calende d'Aprile ifino che saranno falciati, paghi di pena soldi cinq. et rompendo detti prati, facendoci herba paghi per ciascuna incarca soldi vinti, et per ciascuna soma soldi cento. et chi toglhesse fieno da detti prati, paghi di pena per ciascuna soma soldi cento et per ciascuna incarca soldi cinquanta; et chi desse danno da

santa

santa Maria di Marzo infino che sarà falciato, paghi di pena per ciascuna volta per ciascuna bestia grossa soldi quindici, et per bestia minuta soldi doi. Et qualunche persona segasse bestie grosse in detto tempo in detti prati, paghi di giorno soldi quaranta, et mandandole iferiate, ò pastoriate, case[?] nella medesima pena, et di notte raddoppi la pena, dichiarando però, che se detti prati non saranno falciati per la prima volta per tutto il mese di Agosto, s'habbino per abbandonati, et non si possa far pagare ne pena, ne danno. et se alcuna persona havesse legitima cagione di non haver potuto falciare in detto tempo, si stia alla dichiaratione delli Sig.ri Priori, che saranno à quel tempo. Dichiarando inoltre, che doppo che saranno stati falciati, li Padroni, volendo rifalciare detti prati, siano tenuti aggheffiarli, et non agheffiandoli, nò si possa far pagare pena alcuna. Et qualunche persona volesse far prati di nuovo, sia tenuta farli bandire, et quelli agheffiare, et non servando questo ordine, non si possa far pagare pena alcuna. Jtem sopra il detto Capitolo ordinorno, che qualunche persona desse danno con porci in prati, cavugliando, d'ogni tempo paghi per ciascun porco, et ciascuna volta bolognini sei. Dichiarando che il porco in ogni caso cavugliando s'intenda bestia grossa et non cavugliando per best. minuta. Et passato il mese d'ottobre nõ si possa far stima, accusa, inventione, ò inquisitione alcuna, se nõ eli porci cavugliãdo, e fatti novi ogni cosa sia nulla.

Delli danni dati in Arbori domestici. Cap. 24.°

Item statuirio, et ordinario, che qualunche persona desse danno in Arbori domestici, tagliando, infocando, ardendo, guastando, o diramando in alcun modo, dimodo che perisse tutto l'arboro, pagli per ciascuna volta, et ciascun arboro, et per ciascuna persona libre vinti di denari, et sia tenuta all'emenda del danno; et se l'arboro havesse piu pedoni in vna cocciara per ciascheduno pedone, che tagliasse, ò in altro modo guastasse, come di sopra, pagli di pena libre diece per ciascheduno pedone, et ciascheduna persona, oltra l'emenda del danno al Padrone: et chi cavasse alcun postime d'arboro domestico senza licentia del Padrone pagli per ciascun postime libre diece, oltra l'emenda del danno al Padrone; et chi tagliasse, ò scosciasse alcun ramo grosso delli detti arbori domestici, pagli per ciascun ramo libre diece. Et chi con bestie grosse desse danno a detti arbori, rodendo, pagli di pena per ciascuna volta, et per ciascuna bestia grossa grossi cinq.; et la capra s'intenda per bestia grossa; et se alcuna bestia grossa desse danno, rodendo olivi, pagli di pena grossi cinq. per ciascuna bestia, et per ciascuna volta; et se alcuna bestia grossa desse danno à piantoni d'olivi, insiti, et postimi d'arbori domestici, rodendoli, ò guastandoli in alcun modo, pagli di pena per ciascuna bestia, et per ciascun piantone insito, et postime grossi dieci; et la capra in ognuno di detti casi s'intenda per bestia grossa. Et arbori domestici s'intendino olivi, cerasi, pomilli,

peri

peri, meli, ficune, et simili, et non s'intendino arbori domestici, oppi, quer
cie, essi, et fargne, delle qual pene la metà sia delli Padroni delli detti arbo
ri, la quarta parte dell'Accusatore, essendoci, et l'altra quarta parte dell'
Offitiali del danno dato, et non essendoci Accusatore, la pena applicata
all'Accusatore, sia dell'Offitiale del detto offitio.

Delli danni dati in Arbori salvatichi. cap. 25°

Item statuiro, et ordinarò, che chi desse danno à oppi, salci, ò antani perso
nalm.te tagliando, ò guastando, essendo arbori grossi, e atti à secare à fare
edifitij, caschi in pena d'uno scudo per ciascuna volta; et non essendo atti
à secare à fare edifitij, caschi ī pena per ciascuna volta di soldi sessanta;
et chi mondasse, ò cavasse alcuno di detti arbori, quando fosseni pianta
ti, paghi di pena per ciascuna volta di soldi sessanta; et chi scapezzasse
ò tagliasse le remitticcie, atte à far pali, et piantarli, paghi di pena per
ciascuna volta soldi sessanta; et chi desse danno con bestie grosse, ro
dendo, ò rompendo, ò guastando, paghi di pena per ciascuna volta, et
per ciascuna bestia soldi dieci; et la capra s'intenda per bestia grossa,
et in tutti li sopradetti casi sempre s'intenda emendare il danno al Pa
drone per il detto dante danno.

~~c. 93~~ Delli danni dati in Castagneti. Cap.° 26.°

Item statuiro, et ordinaro, che qualunq. persona desse danno in Castagneti, ò cocciare di castagni, essistenti in luoco saluatico, tagliando, ò guastando da piede, se fosse castagno, atto ad edifitio, ouero buono per secare, paghi di pena per ciascun castagno ciascuna uolta libre uinte di denari; et chi tagliasse alcuna pertica di castagno, atta à far doghe, ò quatrelli, paghi di pena per ciascuna pertica libre quattro, et per ciascun pollone à far pali, paghi di pena libre due. et chi togliesse alcun castagno, tagliato, atto à segare, ò ad edifitio alcuno, paghi di pena libre uinti, et chi togliesse pertiche, tagliate, atte à doghe, ò quatrelli, ò scale, paghi di pena per ciascuna pertica libre sei, et chi togliesse doghe, segate, ò quatrelli conci, ò tauole segate di castagno, ò correnti, paghi di pena per ciascuna tauola libre due, et per ciascuna doga, corrente, ò quatrello libre una; et chi togliesse pali, fatti di castagno di castagneto, ò d'altro luoco d'altri, paghi di pena per ciascuna soma libre tre; et Ciascuno ne possi essere accusatore con suo giuramento, et con il giuramento d'un Testimonio; ma il Padrone, accusando senza Testimonio, sia creso con il suo giuramento fino alla quantità di quaranta soldi. delle quali pene sopradette, eccetto li quaranta soldi di giuramento dil Padrone, la metà sia dil Padrone delle soddette cose, et la quarta parte dil Commune, et la quarta parte dll'Accusatore. Et se alcuno desse

danno

danno à tagliarle delli castagni per fino à tre anni, incominciando il dì,

che fu fatta detta tagliata con bestie grosse, facendole cadere, ò mangiare, pa

ghi di pena per ciascuna bestia grossa ciascuna volta libre una, et la capra s'

intenda bestia grossa, et debbasi stare al giuramento del Padrone del tempo,

che fosse fatta la tagliata, et chi mettesse fuoco in castagneto alcuno, ò in luo

co, che fosse alcun castagno, ò coccaia di castagno, paghi di pena per cia

scuna coccaia, ò castagno libre diece di denari, seccandosi, le pertiche, ò ca

stagno di frutto, et se non si seccasse, ò guastasse di frutto, paghi di pena sol

di cento per coccaia. Et se alcuno mettesse fuoco, ò infocasse tagliate di

castagneto, paghi di pena ciascuna volta libre diece di denari, et debbia

emendare il danno al Padrone. et inquanto alli castagneti posti, ò semina

ti duri la pena fino ad anni otto, dal dì, che saranno posti, ò seminati.

Et inquanto al danno dato in corre castagne paghisi la pena conforme al cap.° [illegible]

[illegible] dichiarando che le bestie non s'intendino dar danni quando rodessero germogli che

nascono à castagni grossi, et vecchi, che non si riservono a far pertiche.

~~[illegible]~~. Delli danni dati in Selue. Cap.° 27.°

Item statuiro, et ordinaro, che qualunche persona desse danno in Selue d'altri,

ò sterpaglie, tagliando, ò facendo legna, paghi per ciascuna soma di legna

morte soldi dieci, et legna morte s'intendino legna secche; et per soma di

legna uive d'arbori, che naturalm.te non menano frutto, soldi venti, et per

querioli, cerratti, eschi, fargne, et simili, che si tagliassero, soldi quaranta

per ciascuno delli detti arbori, et chi tagliasse arbori grossi simili da piede, che ne nassero, ò fossero atti à menar frutto, di pena scudo uno per ciascun arboro per ciascuna Persona, et ciascuna uolta; et per ciascuna soma di detti arbori di pena soldi uinti, et la soma di Caualli in ciascuna delle sodette cose, paghasi p due some; et chi scappozzasse l'arbore tutto, paghi di pena soldi cento per ciascuno, et ciascuna uolta, et chi tagliasse rami in detti arbori, paghi di pena soldi dieci per ramo, et il ramo s'intenda di mezza soma di legna; et questo nõ habbia luoco in remitticcie d'arbori, che dalli Lauoratori si tagliassero per pasturare le bestie. Et chi desse danno con bestie grosse in selue, ò altri luochi, doue fossero arbori da iande, et ui fossero con effetto iande, di pena per ciascuna bestia grossa, et ciascuna uolta soldi dieci; et p Capra, et Porco soldi dieci, et per pecora soldi doi. et la pena cominci il primo di settembre. Et chi mettesse fuoco, ò infocasse selue studiosamente paghi di pena scudi dieci per ciascuna uolta, et chi infocasse arbore, paghi di pena scudo uno per ciascuna uolta, et in ognuno di detti casi si paghi il danno al Padrone. Et chi desse danno in steccaglie d'altri, facendo frasche di legname morto, paghi di pena soldi cinque, et p fasero soldi cinque per ciascuna uolta. et ciascuna persona, che fusse trouata con pertiche, atte à fare cerchi pure, ò in caso, non hauendo selua, e non mostrando doue l'habbi fatte, paghi la sodetta pena. Item per ouiare al gran danno, che fanno i Forestieri nel tagliare

ghiare arbori, toglier legna fatte, et simili; che tutti quelli forestieri ta-
gliasseno arbori domestici, caschino in pena d'uno scudo per ciascuna soma,
et ciascuna volta; et della perdita della bestia; et chi di detti forestieri taglias-
se arbori saluatichi, caschi in pena di mezzo scudo, et della perdita della be-
stia per ciascuna volta; et chi portasse legna con barca, caschi in pena se
sonno d'arbori domestici di tre scudi per ciascuna volta, et della perdita
della barca, et se saranno legna saluatiche, caschi in pena d'uno scudo, et
della perdita della barca, et se saranno legna fatte, la pena raddoppi; et
questo s'intenda ancora dell'huomini della Terra dello piene, et suo di-
stretto, che portasseno legna à luoghi forestieri, purche non habbino licen-
tia li sopradetti dal Consiglio di dodici della cresconeria.

Di chi cogliesse iande, ò castagne d'altri. cap.° 28.

Item statuiro, et ordinaro, che qualunche persona cogliesse iande, ò castagne in quel d'altri, paghi di pena per ciascuna volta, in quanto alle iande soldi dieci, et per ciascuno staro soldi dieci; et in quanto alle castagne saluatiche di pena soldi vinti, et in quanto alle castagne domestiche di pena soldi sesanta per ciascuno, et ciascuna volta, oltra l'emenda del danno al padrone.

Di chi cogliesse ambrusco, ò uue saluatiche. cap.° 29.

Item statuirò, et ordinarò, che chi cogliesse ambrusco, ò uue saluatiche nelle possessioni d'altri senza licentia del Padrone con lanchi, caschi i pena per ciascuna volta di libre due, et chi cogliesse soma, paghi di pena libre cinq per ciascuna soma, et per ciascuna uolta; et chi tagliasse viti d'ambrusco, atte à menar frutto, paghi di pena p ciascuna vite d'ambrusco libre cinq, et emendi il danno al Padrone; et questo s'intenda, quando le ditte vite d'ambrusco siano in luochi appresso le uigne, ò arboreti, ò luochi domestici.

Di chi mozzasse siepe, ò altre Apparate. cap. 30.

Item statuirò et ordinarò, che qualunchi persona desse danno, sturando, leuando, guastando, ò mozzando siepe, ò chiusure, fatte per guardia di vigne, grani, ò d'horti, ò di pagliari di paglia, ò di fieno, ò di qualunche altro bene, ò di edifitij, come fosseno fosse, fatte per lupi, ò porci saluatichi, paghi di pena ciascuna uolta soldi quaranta, purche guastasse, ò sturasse siepe di uigne, d'horti, di grani, ò d'altri beni; ma di siepe di pagliari, ò d'altre fosse, ò d'edifitij sopradetti paghi di pena ciascuna uolta soldi uinti.

Di danni dati attrauersando le possessioni d'altri. cap. 31.

Item statuirò, et ordinarò, che non sia alcuna persona, che vada, ne tenga per

possessione

possessione, ne per campo d'altri, quando possa commodam.te tenere per la via di
Communo; et chi contrafarà, pagi di pena per ciascuna volta soldi cinq., quã
do non fosse seminata, et non ci fosseno frutti, ma essendo seminata, ò ci fosseno
frutti, pagi di pena soldi dieci personalm.te et con bestie soldi vinti. et se teness
se con bestie, pagi per ciascuna uolta fra lui, et le bestie soldi dieci. et quan
do non potesse commodam.te tenere, et passare per la via lui, et le bestie, allho
ra sia lecito ad ognuno passare, et tenere per il campo, et possessione d'altri, che
non haveseno acconcio la via senza pena alcuna, ne satisfare il danno al
Padrone, et di questo si stia à giuditio di buoni huomini, da eleggersi per
li sig.ri Priori, che saranno in quel tempo, se detta via fosse, ò nõ acconcia,
che si possa passare commodam.te et ancora quando il Padrone della posses
sione non volesse, che si ~~passasse~~ pena per tal cosa, non sia tenuto à pena, ma
quando si possa passare per la strada commodam.te di pena à chi passasse sca
pole per le vigne soldi vinti, et con bestie soldi cinquanta.

Che non si piglino Colombe. cap.o 32

Item statuirno, et ordinarno, che non sia alcuna persona, che pigli palombe, ò colom
be di Palombaro d'altri; et chi contrafarà, pagi di pena scudi tre per cias
cuna colomba p ciascuno, et ciascuna uolta; et alcuno non possa fare al
cuna affiatura, ne beueraglio appresso alcun Colombaro appresso due bale-

strare di sofficiente et buon balestro alla pena di soldi cento per ciascuno, et ciascu
na volta; et ognuno ne possa essere Accusatore, et habbia la quarta parte della pe-
na, et sia tenuto secreto; et il Notaro del danno dato sia tenuto fare l'essecutione,
et inquisitione à petitione di chi il domandasse, sotto pena di soldi cento per cia
scuna volta, che detta inquisitione non volesse fare, overo non facesse. et similm.te
quando pigliasse dette colombe in qualunche luoco, sia tenuto, et debbia lassare
andar via dette palombe, et non lassandole alla detta pena sia tenuto; et
ognuno ne possa essere accusatore, et habbia la quarta parte della pena, et
siali tenuta credenza; et ognuno possa, et sia lecito guastare detti seaghi,
beveratoi, et altri edifitij, da pigliare dette palombe senza alcuna pena,
et similm.te chi balestrasse alle dette palombe appresso à Palombaro à
cento canne, overo insù li Palombari alla detta pena sia tenuto.

Delli pomi, pendenti sopra le possessioni d'altri. cap.° 83.

Item statuiro, et ordinaro, che à ciascuna Persona sia lecito cogliere pomi, che
pendono sopra le possessioni di loro, et se il Padrone dell'arboro vetasse, che
non si cogliesse, caschi in pena di soldi vinti per ciascuna volta; et quan
do il Padrone della possessione non volesse, che detto arboro pendesse so-
pra la sua possessione che li sia lecito tagliare, ò far tagliare tutto quel
lo, che pendesse sopra la sua possessione senza alcuna pena, et il Padrone

dell'arboro

dell'arboro non lo possa vetare, et credasi al giuramento del Padrone delle possessione, doue pendesse detto arboro; et simil.m.te se alcun'arboro pendesse sopra la possessione d'altri, sia lecito al Padrone della possessione tagliare, ò salire in detto arboro, et entrare nella possessione di colui, di cui fosse l'arboro senza alcuna pena per tagliare tutto quello, che pendera sopra del suo, et credasi al giuramento di colui, che l'hauesse tagliato, cioè al Padrone della detta possessione, doue pendesse detto arboro, ò à colui, che l'hauesse fatto tagliare.

Di danni dati in Vigne, pigliando pali. cap. 34.

Item statuiro, et ordinaro, che nissuna persona tragga, ne tolga pali dalle Vigne, ò horti, siepe, ò altro luoco della possessione d'altri, ne palangoni: et chi contrafara paghi di pena soldi cento di dì per ciascheduno, ciascheduno caso, et ciascheduna uolta, et di notte raddoppi la pena, et paghi el danno al Padrone, et debbia fare inquisitione à petitione di chi il domandasse et quando per inquisitione, ò per accusa non si trouasse, si stia al giuramento del Padrone insino alla somma di uinti soldi, la metà per la pena, et la metà per el danno; et simil.m.te li lauoratori, ò che sarranno messi à lauorare le vigne, ò altre possessioni, non possino portare, ne far portare pali, sarmenti, ne uite senza licentia del Padrone, et se alcu-

ne fosse trouato con dette cose, paghi di pena soldi dieci per ciascuna uolta, et se dicesse hauere hauta licentia dal Padrone, si stia al giuramento di detto Padrone.

Di danni dati in Vigne con polli, et oche. cap.° 35.

Item statuiro, et ordinaro, che non sia alcuna persona, che metta, ne possa entrare da lor medesimi oche, polli, ò simili in Vigne, ò in grano, ò in horti d'altri, paghi al Padrone d'esso per ciascun paro soldi cinq. per ciascuna uolta, et paghi il danno al Padrone; et possa ognuno amazzare detti polli, ò oche, ò simili, trouandoli in detti luochi à far danno senza nissuna pena, et stiasi al giuramento di colui, che l'hauera morti, d'hauerli trouati, et morti nelle dette possessioni, et sia tenuto lassarli morti, et renderli al Padrone, et possane fare inquisitione, et se per inquisitione non si trouasse, si dia fede al Padrone insino alla somma di vinti soldi.

Di danni dati in Canneti. cap.° 36.

Item statuiro, et ordinaro, che non sia alcuna persona, che taghi, ne schianti, ne toglia canne da nissun Canneto, ne possessione d'altri, et chi contrafarà paghi di pena per ciascuna canna soldi vinti di di, et di notte soldi quaranta, et paghi il danno al Padrone del canneto, et della possessione, et chi

desse

desse danno in detti Canneti, facendo herba, paghi di pena baiocchi uinti [illegible] di dì, et di notte baiocchi cinquanta per ciascuno, et ciascuna uolta. Et chi desse danno in Canneto con bestie grosse, paghi di pena per ciascuna bestia grossa, et ciascuna uolta da Marzo, Aprile, Maggio, et Giugno baiocchi cinquanta; et nel restante del tempo, baiocchi uinti per ciascuna bestia grossa, et ciascuna uolta, et di notte raddoppi la pena, et ancora se fossero trouate canne in uigne, ò edifitij delle Chiane, che allhora il Padrone della Vigna, ouero dell'edifitio sia tenuto pagare la pena per il danno, ch'hauesse dato al Padrone del canneto soldi uinti per ciascuna uolta, et paghi il danno al Padrone desso canneto, et sempre doue non fosse chiarito, quando il danno non si trouasse, sia creso al Padrone della possessione, che hauesse riceuto il danno con il suo giuramento fino alla somma di uinti soldi, la metà per la pena, et la metà per il danno. Dichiarado che s'incorra in d.a pena quando l'erba si facesse fatte le vendemie fino alle Cal. d'Aprile. Ma dalle Cal. d'Aprile fino che ci sarà l'uva si paghi la pena contenuta nel cap.o del danno dato in vigne, n.o 18.

Di danni dati in uigne, campi, et possessioni d'altri, facendo herba. C. 37

Item statuirò, et ordinarò, che non sia alcuna persona, che mieta, ne per alcun modo faccia herba in uigne, campi, ò possessioni d'altri, ouero in grani, cioè in forma, ò in prode di forme di grano, et chi contrafarà, paghi di pena baiocchi cinq. per ciascuna uolta; ma facendo pampine, ò sermenti in uigne, paghi di pena soldi quaranta per ciascuno, et ciascuna

uolta, et in ognuno di detti casi paghi il danno al Padrone, et ognuno ne possi essere accusatore, et habbia la quarta parte della pena.

Che sia lecito à Ciascuno pasturare nelle selue. cap. 38.

Item Statuirò, et ordinarò, che à Ciascuno sia lecito pasturare herba in selue senza pena alcuna, eccetto. se le selue fosseno tagliate da quattro, ò cinq anni in quà, siche essendo la selua rimessa, si potesse far danno, ò rodendo detta selua, paghi quella medesima pena, che si contiene nello statuto delle tagliate.

Come s'intenda la Chiusura. cap. 39.

Item, che la Chiusura s'intenda quella, doue sia vigna, terra lauoratiua, et horto circundato di siepe, ouero di forme per chiudere detta vigna, ò terra. et chi facesse dãno in detta Chiusura, paghi quella pena, che nelli statuti si contiene.

Delle bestie di Macellari. cap. 40.

Item Statuirò. et ordinarò, che le bestie di Macellari possino stare à pasturare per tutti li luochi del distretto di Castel della pieue in luoco, doue non faccino dãno, come in uigne, grano, et altre biadi, in lino, in canape, in horti, in forme, in Zaffarano, in accoltẽ di Molini, in leghe di molini, ò in altri frutti, che quando facesseno

cesseno danno in simil cose, siano tenuti à pena, et simil.te alle iande, et così in prati vetati; ma possino solo pasturare in sodi, et in selue, doue non fosseno iande, ne in selue rimesse da rodere, ne di pasturare castagni; et quando facesseno danno alcuno in simili luochi, ouero rodesseno piantoni, ò mangiasseno Olivi da piede dell'oliuo, siano tenuti à quella pena, che si contiene per l'altre bestie nelli presenti Statuti; et non si possa fare bandita in luochi non uetati contra desse bestie, et facendo danno nell'altre cose, eccetto le pronuntiate, siano tenuti à pagare il danno, et non la pena. il qual danno si debbia stimare per doi Huomini communi; et questo non s'intenda sinon per quelle bestie, che volesseno tagliare al macello, et non per l'altre. Ancora desse bestie di Macellari non possino stare con cani ifra le vigne di dì, ne di notte ifino che sarà vua in esse vigne, alla pena che si contiene nelli presenti Statuti.

Dell'Accuse; da farsi con giuramento. cap. 41

Item Statuirò, et ordinarò, che nissuno passa accusare con suo giuramento alcuno, che l'hauesse dato danno, sinò due volte il mese ifino alla quantità di tre persone di diuersa famiglia, et non più, et sia creso ifino alla quantità di vinti soldi, cioè dieci per la pena, et dieci per il danno.

Dell'Accuse

Di danni dati in forme. cap. 42.

Item statuirò, et ordinarò, che non sia alcuna persona, che dia danno personalmente, attrauersando forme di campi, ò di prati, ò de possessioni d'altri alla pena di doi soldi per ciascuna uolta; et similm.te chi tenesse per il cello della forma, paghi la medesima pena. laquale fosse rimonita di fresco; et il tempo della remonitione di dette forme s'intenda da doi anni inqua. et chi scarcasse con zappe, ò zapponi, ò altro modo forme d'altri per cagione di passare con trascini, ò carri, ò treggie senza licentia del Padrone, paghi di pena ciascuno, et ciascuna uolta soldi uinti; et sia tenuto rimonire detta forma, quanto coglie detto luoco, che scarcasse; et chi desse danno in dette forme con bestie grosse, attrauersandole, ò scaccandole, paghi di pena per ciascuna bestia grossa soldi cinq., et per bestia minuta soldi uno per ciascuna volta; et per porco, che cauasse, ò scarcasse il cello di detta forma soldi cinq. per ciascuno, et ciascuna uolta; et non s'intenda delle forme ripiene, che non siano state rimonite da doi anni inquà; et dal tempo di doi anni, che siano state messe, ò rimondate, si debbia stare al giuramento del Padrone d'essa forma, et quando scadesse per il continuo passare delle bestie, ò fosse scauicato, ò fatto un uarco nelle forme, all'hora, et in quel caso, che ci passasse con bestie, non sia tenuto ad alcuna pena.

Che non si tenghino Cani senza vncino. cap. 43.

Item statuiro, et ordinaro, che nissuna persona da mezzo Agosto insino à mezzo Ottobre lassi andare li suoi Cani, ne dentro, ne di fuora della Terra senza vncino, che
l. c. 58. sia vncinato, et longo mezzo braccio, et chi contrafara, pagli di pena soldi cinq. per ciascuna volta, che ci sara trouato.

Che il porco in vigne et grano si possa amazzare. cap. 44

Item statuiro, et ordinaro, che chi trouasse porci in vigne, ò in grano, ò altri biadi li possa amazzare senza pena, et senza bando, lasando li porci al Padrone, et in grano, et altri biadi s'intenda dal mese di Giugno, fine che saranno battuti, et portati à Casa, et in Vigne, mentre vi sara l'vua, ò agresta; ma che il Padrone delli porci sia tenuto all'emenda del danno, et il Padrone del porco non sia tenuto ad altra pena.

Di danno dato in Zaffarano. cap. 45

Item statuiro, et ordinaro, che qualunq. persona desse danno in Zaffarano d'altri attrauersando, ò calpestrando, pagli di pena soldi dieci; cogliendo fiori scudo vno et cauando, ò toghiendo cipolla, cauata da posessione d'altri, pagli di pena per ciascuna volta di dì vno scudo, et di notte raddoppi la pena, et pagli il danno al Padrone; et chi desse danno con bestie grosse, attrauersando, calpestran-

do, ouero pasturando, paghi di pena per ciascuna uolta, et per ciascuna bestia grossa soldi quaranta, et di notte raddoppi, et p capra soldi quattro di di, et per pecora soldi doi, et per ciascun oca, ò pollo soldi uno per ciascuno, et per ciascuna uolta; et il porco s'intenda per bestia grossa, cioè cauando, cauulgiando, et magiando letta cipolla, ma non cauando, et attrauersando s'intenda per bestia minuta; et del tutto paghi il danno al Padrone. et ognuno ne possa essere accusatore, et habbia la quarta parte della pena.

Che il Notario del danno dato nò possa fare inquisitione. cap. 46

Item statuirò et ordinarò, che il Notario del danno dato non possa fare alcuna inquisitione di particolar persona, sinò sarà domandato da chi haverà riceuto il danno; ma di luochi, et possessioni del Commuino possa, et debbia fare inquisitioni

Di Garzoni, che faranno danno. cap. 47

Item statuirò, et ordinarò, che se alcun Fante, ò famiglio guarderà bestiame d'altri, fa[illegible] danno alcuno con bestie, sia tenuto à satisfare le pene, nelle quali incorrisse il Padrone delle bestie; et il ditto Padrone possa tenere il suo salario, ouero il possa riconuenire, et farlo stregnere dall'Offitiale à pagare le ditte pene; ma prima sia tenuto il Padrone delle bestie à pagare

ogni

ogni pena, in che il ditto Garzone, ò Fante fosse incorso, ouero siano obligate le bestie; et possasi procedere, et farne l'essecutione contra dette bestie, et ancora stia ad eletta del Notario di poter procedere contra coloro, che guardasseno dette bestie, ò contra il Padrone d'esse bestie, ouero contra desse bestie secondo che al Notario parrà, et piacerà à colui, che hauerà riceuto il danno, et in caso che il Notario eleggesse il Padrone; et il Padrone consignasse in Palazzo il Garzone, che sia obligato il Garzone, et non il Padrone.

Ref. 38. ~~44~~

Di danni dati cogliendo oliue. cap. 48.

Item qualunche desse danno ad oliui, cioè cogliendo oliue d'altri, ò per terra, ò in arbori d'altri di dì, paghi per ciascuna volta soldi ottanta, et cogliendo per terra, et in arbori vno scudo, et di notte raddoppi la pena; et di tutto emendi il danno al Padrone. et chi desse danno con bestie, pasturando l'oliue, che fussero per terra, paghi per ciascuna bestia grossa soldi venti, et per ciascuna bestia minuta soldi quattro. et chi desse danno all'arbore dell'olivi, rodendo pianconi, ò altri oliui, paghi per ciascuna bestia grossa soldi quaranta, et per ciascuna pecora soldi quattro, et paghi il danno al Padrone, et ognuno ne possi essere accusatore, et habbia la quarta parte della pena. Et qualunche persona pasturasse in Oliueto; benche non facesse danno alcuno, paghi di pena per ciascuna bestia grossa soldi dieci, et per bestia minuta soldi quattro.

Di danni dati nelle forme di Molini. Cap. 49

Item statuiro, et ordinaro, che qualunche persona desse danno con bestie in forme di molini d'altri, paghi di pena soldi vinti per bestia grossa, et soldi quattro per bestia minuta, et paghi il danno al Padrone; et non s'intenda forma di molini abandonati, che non havesseno mai macinato, overo di molini guasti, che almanco fosseno stati doi anni, che non havesseno macinato, che non siano tenuti à pena, ma quando il Padrone di detti molini mettesse à ordine essi molini, ò macinasse, de dette forme alla detta pena sia tenuto, chi ci facesse danno, et ognuno ne possa essere accusatore, et habbia la quarta parte della pena, et s'emendi il danno al Padrone. Et chi guastasse con zappe, ò altri instromenti, overo impedisse il acque, ò il corso desse, paghi di pena per ciascuna volta uno scudo; et sia tenuto all'emenda dil danno al Padrone; et chi buttasse sassi, ò causasse impedimento al bottaccio, che il molino non potesse macinare, paghi per ciascuno, et ciascuna volta scudi doi, et sia tenuto all'emenda dil danno al Padrone.

Della licentia dil Padrone. Cap. 50.

Item statuiro, et ordinaro, che tutti quelli, che fosseno accusati, inquisiti, ò denuntiati, diceseno havere havuta licentia dal Padrone della possessioni, ò d'altri beni, sia creso al giuramento dil Padrone di detti beni, dummodo dª licentia gli l'habbia data, ò rinovata al tempo di quell'Offitiale dil danno

no dato, che sarà in quel tempo; et di questo simil.^{te} si stia al giuramento del La-
drone della possessione, et beni.

Di quelli, che accusano falsamente. cap. 51.

Item statuirò, che qualunche persona accusasse falsam.^{te} ò iniquam.^{te} paghi doi doppi della pena, che sia incorso detto Accusato; et ognuno ne possa essere accusatore, et habbi la metà della pena. Et l'Offitiale accusando falsam.^{te} sia tenuto alla detta pena quadruplicata.

Del danno dato nelle magese. cap. 52

Item statuirò, che non sia persona alcuna, che metta bestie in magese d'altri da calende di luglio per tutto il mese d'Agosto inclusive; et chi contrafarà, paghi per ciascuna volta soldi quattro per bestia grossa, et soldi venti per branco di bestie minute.

Di Quelli, chi saranno trovati con frutti. cap. 53

Item statuirò, che qualunche persona fosse trovata in qual.^{che} luoco con alcuni frutti, pomi, ò altre cose, doue non hauesse possessione con le sopradette cose, ouero che l'hauesse in Casa, tanto fuor della Terra, quanto dentro, ouero fosse trouato per via, doue non hauesse simil cosa, essendoli trouate dette cose nelli so-

predetti luochi, et che ne li, ne in quella contrada non havesse possessione, ne simil frutti, paghi quella pena, che li fosse trouato corre simil cose, ouero che danno facesse in tal possessioni, ò frutti; et questo s'intenda, quando si trouassero tal cose i casa etiam à Contadini, che habitino di fuori, et ancora chi habitasse di fuori per cagione di moria; et quando tal cose gli fosseno trouate, et dicesse hauere hauta licentia dal Padrone d'esse cose, si stia al giuramento del Padrone d'essi, ouero se dicesse hauerli comperati, si stia al giuramento di Colui, che gli l'ha venduti, ò donati.

Delli Raccettanti cose rubbate. cap. 54.

Item statuirò, che ciascuna persona, che raccettasse alcuna persona, che hauesse furati, ò colti frutti, vua, ò altre cose dalle possessioni d'altri, paghi quella medesima pena, che sia tenuto, chi l'hauesse rubbati di dì, et di notte raddoppi. et ognuno ne possi essere accusatore, et questo s'intenda di chi raccettasse scientemente dette cose rubbate. et in euento, che quello, che rubbasse, fosse forestiero, il detto Raccettante sia tenuto all'emenda al Padrone, oltra la sopradetta pena.

Di danni dati in Pagliaij. cap. 55.

Item statuirò, che qualunche persona desse danno à pagliai d'altri di paglia, ò di fieno, ouero à mucchi, coglhendone, paghi di pena di dì per incarca soldi cinquanta; et per soma con bestie soldi cento, et di notte si raddoppi la pena: et chi

desse

disse danno con bestie grosse alli soddetti pagliari, ò mucchi, facendone magnare, scaccare, ò guastare, paghi di pena per ciascuna bestia grossa di di soldi uinti, et per bestia minuta soldi doi, et di notte si raddoppi la pena. et in tutte le sopradette cose sia tenuto il Danno dante emendari il danno al Padrone di detti pagliari, et per ciascuna oca, ò pollo soldi vno per ciascuno, et ciascuna uolta.

Di danni dati in grano, et altri biadi. cap. 56.

Item statuirò, che qualunche persona desse danno in grano, et altri biadi in herba, facendone herba, paghi di pena per ciascuna incarca soldi cinquanta; et per soma con bestie vno scudo di di per ciascuna uolta; et chi mietesse, ò roncasse, ò in altro modo mozzasse grano dapoiche sara secco, paghi di pena per ciascuno, et ciascuna volta per ciascuna incarca libre diece; et per qualunche soma libre trenta: et chi togliesse grano mietuto da barcaioni, crocioni, ò mettoni, esistenti in campi, ouero in aie, ò di capponcine, o di barcarie, ò in qualunche modo, dapoi che sara metuto paghi di pena ciascuna uolta per ciascuna incarca libre cinquanta di di; et questo s'intenda tanto di grano, quanto de gl'altri biadi, et legumi. et chi togliesse spiche senza licentia del Padrone in campi d'altri fino che ci sara grano in gregne, ò in crocioni, ò in barcaioni, ò in qualunche modo fosse grano metuto, paghi di pena soldi dieci ciascuna

volta di di; et dipoi che saranno sgombrati li campi soldi cinq. et chi facesse herba in alcuna sorte di biado di piu, paghi di pena soldi cinquanta per ciascuna soma, et per incarca soldi vinti di di; et chi mietesse, ò in alcun'altro modo mozzasse detti biadi; dapoi che saranno secchi, paghi di pena per soma libre vinte, et per incarca soldi quaranta di di. et chi il togliesse mietuto per gregna soldi cinquanta di di; et qualunche persona desse danno in grano, ò in altri biadi, cioè in orzo, spelta, meglio, panico, ò simili con bestie, cioè dalla semente insino à calende di Marzo, paghi per ciascuna bestia grossa di di soldi dieci, et per bestia minuta soldi doi; et da calende di Marzo in là, paghi di pena per bestia grossa soldi quindici, et per bestia minuta soldi quattro di di; et chi desse danno in grano, ò in altri delli soddetti biadi mietuti, ò a gregne, cappuccie, barcaconi, ò crocioni in qualunche modo facesse danno in detti grani, metuti, ò biadi, esistenti in campi ò aie, paghi di pena per ciascuna bestia grossa soldi vinti, et per bestia minuta soldi cinq. et il porco s'intenda per bestia grossa. et tutte le sopradette pene s'intendino di di, et di notte sempre raddoppi la pena; et ognuno ne possi essere accusatore, et habbia la quarta parte della pena, et sempre s'intenda, che si paghi il danno al Padrone.

Delli danni dati nelle Stoppie. cap. 57.

Item statuimo, che non sia alcuna persona, che metta alcuna sorte di bestie in

stoppie

cuna accusa, inquisitione, ouero stima, siano tenuti à farli venire à far far tal
testimonianza alli termini, che per il Not.o li saranno imposti; et in caso che li det
ti Padroni, ò Padri di famiglia non li facessero venir, che se stia lecito, et possa il Not.o
condennar per contumaci tal bestie, ò persone, che fossero accusate, inquisite,
ouero messi per testimonij, et li Padroni, et Padri di famiglia siano obligati pa
gare la pena, quando fossero trouate à far danno. et quando il Padrone allegas
se, il Garzone esser licentiato, et partito da lui, che in tal caso tal eccettione
non vaglia; ma sia obligato del suo proprio.

Di danni dati brugiando olivi. cap. 62.

Item statuimo, che chi infocasse olivi in vigne, ò in altri luochi, existenti, ò in altri
arbori domestici d'altri, paghi di pena ciascuna volta soldi ducento, et paghi il
danno al Padrone; et chi infocasse letami d'altri, alla detta pena sia tenuto. ma
quando alcuno fosse sforzato da fuoco, che non fosse per suo difetto, et facesse
la sua diligentia per spegnarlo, sia tenuto pagare il danno al Padrone, et non
la pena; il qual danno si debbia stimare per li stimatori dil Communo, et per
chi volessero tutte due le parti, essendo d'accordo. dell'esser sforzato da fuoco,
et d'hauer fatta la diligentia, si stia al giuramento di colui, che l'hauesse in-
focato, ò delli stimatori. Et non s'intenda colui esser libero della pena, che in-
focasse alcuna da calende di Luglio per tutto Agosto, ancorche esso usasse di-

ligentia di spegnerlo; ma caschi nella sopradetta pena.

Di danni dati nell'Aie. cap. 63.

Item statuirò, che qualunche persona desse danno in Aie d'altri con bestie grosse, facendole attrauersare, quando son molle, che guastasseno l'aia in qualunche modo, ò entrando in dette aie, paghi di pena per ciascuna bestia grossa soldi quattro, et chi desse danno con porci, facendo cauare, ò caunghiare nell'aia, ò in proda di detta aia, paghi di pena soldi cinq. per porco, che caunghiasse, ò guastasse, ò alcun'altro danno facesse in dette Aie; et per bestia minuta non si paghi niente. et delle sopradette cose ognuno ne possa essere Accusatore.

Di danni dati in Vigne per tempo di notte. cap. R.to l. c. 18.

Item statuirò, che qualunche persona fosse trouata dal principio d'Agosto insino à tutto Settembre infra le Vigne di notte, cioè doppo il terzo suono della Campana del Commune, che suona la sera infino alla Campana, che suona la mattina, paghi di pena libre diece di denari, eccetto, se alcuno trouasse fuora della Terra, cioè del distretto di Castel della pieue, ouero quando occorrisse, che alcuno p necessità, ò d'Infermi, ò per caso di guerra, ouero per qualche questione, che fosse necessità di venire alla Terra, ò altro caso fortuito, in tal caso non sia tenuto à pena; et di questo si stia al giuramento di colui, che sarà trouato.

Delle pene

Delle pene da pagarsi. cap. 64.

Item statuiro, et ordinaro, che tutte le pene, che si pagasseno, ò pagar si douesseno, le quali non fosseno chiarite nelli sopradetti Capitoli, sempre s'intenda toccar la quarta parte al Comperatore dil danno dato, la quarta al Notaro dil danno dato, la quarta alli Accusatori, et la quarta alli Padroni delle possessioni, et dil luoco, doue hauesseno riceuto il danno; ma quando il Padrone gli fosse cauato il danno, non habbia parte dilla pena; et questo stia à sua eletta, cioè di Colui, che hauerà riceuto il danno, et il suo quarto dilla pena, che gli toccasse, quando elegesse, che gli fosse emendato il danno, sia di Colui, che fosse accusato. ma quando il Padroni della possessioni fosse lui proprio l'Accusatori, non gli tocchi doi quarti, cioè per l'accusa, et per il danno; ma solamente gli tocchi vn quarto, ouero la satisfattioni dil danno, come è detto di sopra; ma quando l'accusa fosse fatta per altri, che per il Padrone della possessione, tal'Accusatore habbia il suo quarto, et il quarto sia dil Comperatori dil danno dato, il quarto dil Notaro, et il quarto dil Padrone dilla possessione.

Di danni dati brugiando Selue. cap. 65.

Item statuiro, che qualunche persona mettesse fuoco, et infocasse nel suo proprio, et facesse diligentia di spegnerlo, et che li paresse, che fosse spento, ò perse medesimo il detto fuoco paresse spento, et poi si rattaccasse in quel d'altri, in tal

caso sia tenuto solamte pagare il danno al Padrone; et questo s'intenda, quando esso in-
focasse d'altro tempo, che dalle Calende di luglio per tutto Agosto; ma quando infocasse
dalle dette calende per tutto Agosto, caschi nella pena di doi scudi, et nella emenda
del danno al Padrone. ma quando per altro modo infocasse, et desse danno in siepe
di Vigne, ò d'altre possessioni, ouero vareti, paghi di pena per ciascuna vite soldi
dieci; et per oliuo, et altri Arbori domestici, come negl'altri statuti si contiene.

~~Ref. a 45 45 45~~ Delle Inquisitioni, et stime si dia credito ad un testimonio. cap. 66.

Item statuiro, che se alcuna persona farà inquisitione, ò stima alcuna, che si dia
fede ad vn Testimonio, essaminato con giuramento, il quale non sia di minore età
di dodeci anni, et stiasi al giuramento dell'età del più vecchio della sua Fami-
glia, ò d'altri, che ne fosse informato; et in defetto di questi tali, si stia al giu-
ditio delli mci Sri Priori, li quali habbino à giudicar il tempo, che può hauere
quel tale Testimonio secondo l'aspetto suo. ma questo non s'intenda dell'accu-
se, ò inuentioni, che facesse il Notario, ouero Offitiali, ò lor Guardie, ò sosti-
tuti; che al Notario, ò Comperatori, ò Guardie, ò Sostituti non si dia fede à lor
soli senza vn'altro Testimonio. ma al Notaro con la sua guardia, ouero à due guar-
die, ouero ad vna guardia con vn Testimonio si dia fede, ma nell'altre accuse, ò
inquisitioni, ò stime, fatte p altri, si dia fede ad vn Testimonio con giuramento,
come di sopra, et d'età, come di sopra.

Di quelli, che

Di Quelli, che saranno trouati con Tauole. cap. 67.

Item statuirò, et ordinarò, che se alcuno fosse trouato in alcun luoco fuora della Terra con tauole, dogke, pianelli, quatrelli, e pertiche di ciascuna sorte, paghi di pena quanto si fosse trouato à tagliare dette cose in Castagneto d'altri, ò altri luochi; ne uolendo giurare hauer fatto nel suo, ouero d'altri, prouare d'hauerli comperate. et di questo si stia al giuramento di Colui, che l'hauesse venduti, ouero donati, ouero che l'hauesse data licentia; et similmente chi fosse trouato con essi dentro la Terra; che s'osserui quanto di sopra si contiene nel presente statuto.

Di danni dati, delli Comperatori del danno dato. cap. 68.

Item statuirò, et ordinarò, che non sia nissuno delli detti Comperatori di d. d. ò lor Guardie, che diano danno nelli beni d'altri senza licentia delli Padroni di detti beni, et se contrafaceseno, siano tenuti pagare la pena doppia di quello, che pagano li Altri, sicome si contiene nelli soprascritti Capitoli; et similmente chi desse danno con bestie di qualunche sorte fosseno, sia tenuto pagare la pena doppia, et emendare il danno al Padrone della possessione ò beni dannificati, come nelli soprascritti Capitoli si contiene; et che il S.r Luog.te ò suoi Offitiali, possa, et debbia procedere contra essi Offitiali di d. d. danti danno, ò cor bestie per uia d'accusa, inquisitione, stima, ò qualunche altro modo: et debbiano farne essecutione, sicome si contiene nelli sopradetti Capitoli, dello qual pena si debbia

pagar la quarta parte all'Offitiale, chi ne facesse essecutione, la quarta all'Accusatore, et doi quarti al Commune. et siano tenuti emendare il danno al Padrone; et possari, et debbian procedere contra di loro imediate veduta la verita del fatto.

Di danni dati in pergoleti con bestie. cap. 69

Ref. 39. 44. 67.

Item statuirò, che chi desse danno in pergoleti, et anguillari con bestie, doue fosseno piantate vitte, ò pergoli di vitte, ò in broco, doue fosseno arbori con uite, si paghi per bestia grossa soldi quaranta, et per bestia minuta soldi dieci; et la capra s'intenda per bestia grossa.

Che li Lauoratori nò possino far estime senza licentia delli Padroni. cap. 70

Item statuirò, che li Lauoratori delli beni, et possessioni d'altri, non possino dar licentia, che vadino, ne possino metter bestie in detti beni senza licentia del Padrone della possessione, ne accusare, ne fare inquisitione, ò stima d'alcun danno senza licentia, ò volunta del Padrone d'essa possessione; et quando si facesse, sia nulla ogni accusa, inquisitione, ò stima di qualunche danno dato in detti beni, et possessioni.

Che l'Offitiale del d. d. non possi pigliar compagno senza il Consiglio. cap. 71

Item statuirò, che il Compratore dell'offitio del d. d. non possa pigliare compagno à detto offitio, se prima lui non lo fa passare per Consiglio maggiore, et che si ritenea in

detto

detto Consiglio, altrimenti caschi in pena di fiorini vinticinq, da applicarsi per tre quarti al Commune; et vn quarto all'Essecutore, che ne facesse con effetto l'essecutione.

Che le stime non si possino fare, sinò di tre mesi indietro. c. 72

Item statuirò, che le stim.e accuse, et inquisitioni non si possino fare, sinon di tre mesi indietro dal dì, che si farà stima, accusa, ò inquisitione, et facendosi oltra il detto tempo sia, ipso iure, nulla; et non si possa in alcun modo essiguire. | Quando et come possono cavare della pena li padroni delle stime et inquisitioni. Cap. 73

~~Quando Che li Padroni non possino cavare nissuno dalla pena.~~

Item statuirò, che volendo li Padroni, che facessino Accuse, stime ò inquisitioni, cavare vno, ò più dalla pena, si debbino cavare al tempo, che daranno, ò faranno all'Offitiali tale stime, accuse, ò inquisitioni; et volendoli cavare, doppo che saranno date, ò fatte non possino in alcun modo, ne meno giurare, non se l'arrecare, ò imputare per danno, et se si facesse, non tenghi, ne vaglia.

tes. 44. ?

Che le stime non si possino cedere, ne in esse aggiongere Testimonij. et che l'Appellante sia sgrauato per rata del dāno. cap. 74

Res. 39. f.

Item statuirò, et ordinarò, che non si possino dare, cedere, ò concedere stime sopra alcuno, doppo che saranno essaminate in tutto, ò in parte, et facendosi contra questo ordine, tutto quello, che si esseguisse, sia, ipso iure, nullo; ne meno si

possino dare Testimonij sopra tale stime da alcuno, che fosse per essamine posto, ò trouato hauer dato danno con bestie, ò in altro modo in tale stima; et se si dessено, le testimonianze di tali Testimonij, dati contra quest'ordine, siano, ipso iure, nulle, et di nissuna forza, et efficacia. et questo per euitare li pergiuri, che in tal casi si commettono, et fannosi commettere per sgrauarse dall'emendatione del dano. Et che l'Appellante, defendendose, possi prouare per Testimonij, degni di fede, essere state in detto danno bestie d'altre persone, et prouandolo, sia sgrauato per rata dall'emenda del danno; et Danni danti siano obligati à contribuire all'emenda; et per l'appellatione, et inhibitione paghi vn bolognino; et quattro per la sententia. per la produttione delle scritture, et essamine di Testimonij nò paghi niente, osseruandosi quello, ch'è nel fine del Capitolo, che non trouandosi il Dante danno, come di sotto si contiene.

Che non si possino fare stime di cose, tenute per abandonate. cap. 75

Item statuirò, ch'le stime non si possino fare di cose, che dalli Padroni fosseno hauute, ò tenute per abandonate, ò derelitte; et facendosi, siano, ipso iure, nulle, et non si possino in alcun modo riconoscere, ne essigere, et meno sopra di esse procedere.

i. fo. 45 vers. Che detti Stimatori

Che non si possino fare stime, che non ascendino alla spesa della stima. c. 76

Item statuirò, che non si possino fare stime, se il danno non ascendesse alla soma,

quantita

quantità, valore, et prezzo della spesa, che si fa in fare tale stime per li Stimatori, et Notarij. et facendosi contra il presente ordine, siano, ipso iure, nulle; et sopra esse nõ si possa procedere, ne si possino riscuotere.

Ref. 39 Che non trouandosi il Date dãno, siano tenuti li Vicini all'emenda del danno. c. 77

45. Item statuirò, che se per testimonianza di Testimonij, dati in tale stime, accuse, ò inquisitioni, non si trouasse, chi hauesse dato danno; che chi fosse stato visto con bestie pasturar vicino al luoco del danno dato, costando però del danno esser fatto, sia tenuto, et obligato all'emenda di tal danno al Padrone; et se non fosse stato visto alcuno pasturare, ò vicino al luoco del danno dato con bestie, siano tenuti all'emenda di tal danno al Padrone li Vicini, circumcolenti, et Habitanti per errata delle bestie, che hanno; et questo non solo s'intenda del dãno dato con bestie; ma ancora li detti Vicini, circumcolenti, et Habitanti, non trouandosi, chi habbia dato il danno manualmente, siano tenuti all'emenda del danno al Padrone, et non alla pena. Et per fuggire ogni fraude, che potessero cometter li Vicini, circumcolenti, et Habitanti nell'esamine per ponerci bestie, non conosciute dar danno in stime, che non si possi fare al detto loro, che essi diranno per ponerci bestie incognite; ne siano obligati, come di sopra all'emenda del danno. et non habbi luoco per l'Appellante ancora.

Che le Stime, accuse, et inquisitioni non si possino condennare sinon doppo l'essamine di tutti Testimonij. c. 78.

Item Statuirò, che le Stime, accuse, et inquisitioni non si possino condennare, finchè non saranno essaminati tutti li Testimonij, dati, et posti in tale Stime, accuse, et inquisitioni, eccetto che in caso di morte, ò assentia di Testimonio, et condennandosi prima, la condennatione sia valida di quello, che si condennasse per vigore delli Testimonij essaminati; ma l'essamine, et testimonianza delli Testimonij, che s'essaminasseno doppo tale condennatione, sia, ipso iure, nulla; et per vigore di tal essamine, ò testimonianza, fatta dapoi, non si possa condennare; et condennandosi, la condennatione sia nulla, ipso iure, et non si possa essigere, ò procedere contra tali Condennati; et che l'Appellante possi fare essaminare tali Testimonij, dati nella stima, et per la quale dal Notario del danno dato per assentia non si fosseno posuti essaminare.

Pena à chi non verrà à testificare. Cap. 79

Item Statuirò, che li Testimonij, dati, ò posti in tale Stime, accuse, ò inquisitioni siano obligati venire à testificare in termine d'otto giorni dal dì della citatione, fattali sotto pena d'un giulio per ciascuno, et ciascuna volta, applicata all'offitio del danno dato; apparendo però la relatione, fatta dal pub.co Balio della citatione, fatta al Testimonio per venirse à essaminare.

Et che il Not.° del D. D. non possa andare per il Contado, ne mandare ad essaminare testimonij, ma solo essaminare quanto però segue il Testimonio Minori di potersene venire alla Città per qualche impedimento, che in tal caso solo li sia lecito, sotto pena.

Minori di dodici anni non possino essere essaminati. cap. 60

Item statuirò, che non si debbiano, ne possino essaminare Testimonij, minori d'età di dodici annj; et dell'età loro s'habbia à stare per piena proua al detto del Padre, ò Madre, ò Fratello, ò Sorella maggiore di tale Testimonio. et se s'essaminasseno di minor età, tal testimonianza sia, ipso iure, nulla, et di nissuna forza, et efficacia, et valore, et ogni condennatione, che n'eseguisse, ò si facesse per vigore di tale testimonianza, sia, ipso iure, nulla, et non si possa in alcun modo essigere contra li condennati.

Ref. 39. to.

Che li Testimonij, essaminati, debbiano deponere, prout infra. cap. 61

Item statuirò, che li Testimonij, da essaminarsi sopra le stime, accuse, ò inquisitioni, debbiano deponere del tempo del danno dato, et dire, si fu nel principio, ò nel mezzo, ò nel fine del mese, et sia interrogato de sonesti, altrimenti sia nullo il suo essamine, et sua testimonianza.

~~Ref. 44~~

Che il Porco s'intenda bestia grossa in certi tempi. cap. 62

Item statuirò, che il Porco da calende di Maggio nelli biadi s'intenda per bestia grossa, et nelli pergoleti, et oliueti, quando non ci fosse vua, et oliue, per bestia minuta, et quando ci fosse vua, et oliue, per bestia grossa et nelli grani et biadi dopo che saranno spicati, e nelli legumi dopo che saranno abbaccellati

Che un Testimonio basti per riprouare un altro Testimonio. cap. 63

Item statuirò, che nelli danni dati basti l'essamine d'un Testimonio per ripro-

uare vn' altro Testimonio, considerata però la qualità di Testimonij à giuditio delli m.ci Sig.ri Priori.

Che la Communità facendo bandita, il Compratore del d. d. nõ possa contradire. c. 84

Item statuirò, che la Com.tà di detta Terra, volendo far bandita, la possa fare, et il Compratore di tal'officio non possa contradire, ò allegare alcuna cosa in contrario, ne domandare per tal causa alcuno sbasso, ò remissione.

Che il Notario del d. d. sia tenuto scriuere il giorno, che li Testimonij sarãno essaminati. c. 85

Item statuirò, che il Notaro, deputato all'offitio del danno dato sia tenuto, et obligato per vincolo di giuramento, quando li Testimonij, citati à testificare, compariranno, scriuere il giorno della loro comparitione, et sotto tal di il loro essamine di quanto testificano, ò che sapessino, ò no, sopra l'inquisitione, inuentione, ò accuse, sopra le quali saranno indotti, et citati à testificare, et contrafacendo, caschi in pena di tre giulij per ciascuno Testimonio, applicando la metà all'Offitiale del d. d. et il resto all'Essecutore. Et di più che il detto di tal Testimonio sia nullo; et questo à causa d'euitare ogni fraude che si potesse commettere et ad ogni buon fine, et effetto. et che il detto Notario sia tenuto, quando riceuerà accuse, inuentioni, ò inquisitioni, scriuere il giorno, che gli saranno date, et contrafacendo sotto pena di nullità di tutto quello, che ne seguirà sopra tal inuentioni, accuse, ò inquisitione ipso iure. Et medesimamẽte

mamente il Notario nelle Stime sia tenuto notar il giorno della comparitione di
Testimonij, scriuer il detto loro con giuramento; et i Contesti, et il di del loro essa
mine sotto pena di cinq. giulij per ciascun Testimonio, applicata, come di sopra, et
non s'intenda per questo la stima nulla; ma resti nel suo vigore, et forza.

De pena bestiarum Forensium, et de merede Hospitorum eas retinentium c. 66

Item Statuimo, et ordinamo, q. pene bestiarum Citonensium, damnum dantium in Cu
ria, et territorio Terre Castri plebis reducantur ad vnum iulium pro qualibet magna
et vnum solidum pro qualibet bestia minuta, seu parua; et eueniente, q. pro d. r.
in dicta Curia, essent ducte per Officiales d. d. dicte Terre, vel per Alios, patie
tes damnum in bonis ipsorum, seu conductis, et eas in hospitio miserint, q. Hospi
tes pro tempore, et quibus dicte Bestie essent consignate, non possint eas retine
re, et pro stallatico pro qualibet bestia magna recipere bonenos duos pro die, non
pernoctando; et pernoctando pro die et nocte bonenos quatuor, et non vltra, et
pro bestia minuta, seu parua medium solidum pro die pro qualibet; et pernoc
tando solidum vnum pro die, et nocte. Et non solum pro dictis Citonensibus
sed etiam ad omnes alios Conuicinos dicte Terre se extendat; et pena dicta
rum bestiarum applicetur secundum formam Statuti.

Legnami per edifitij. cap. 87

Item statuirò, che chi desse danno, facendo legna à legnami per edifitij, atterrati, caschi in pena d'uno scudo per ciascuno, et ciascuna volta; et tal'Arboro si debbia segnare da capo, et da piede in segno d'edifitio, et casando Arbore alcuno, et il Padrone volendolo per edifitio, lo debbia segnare, come di sopra. Et ancora chi togliesse, guastasse, ò tagliasse arati, perticali, treggie, et simili, fatti, et atti à farsi, caschi nella sopradetta pena.

Legna fatte. cap. 88.

Item statuirò, che chi desse danno, togliendo legna fatte, ò accatastate, caschi di pena di soldi ottanta per ciascuna soma, applicata la metà di detta pena al Padrone delle legna et l'altra metà al danno dato. Et chi togliesse fascine, ò freschi, segate, paghi di pena per ciascuna fascina legata soldi tre.

Piantoni d'Olivi et altri Arbori. cap. 89.

Item statuirò, che chi desse danno, cavando piantoni d'olivi, paghi di pena scudi doi per ciascun piantone, et ciascuna volta. et chi cavasse piantoni d'altri arbori domestici, paghi di pena scudo uno per ciascun piantone, et ciascuna volta. et chi cavasse piantoni d'altri arbori salvatichi di qualsivoglia sorte, paghi di pena mezzo scudo p ciascun piantone, et ciascuna volta; et ognuno possi essere ac

cusatore

cusatore, et paghi la detta pena, essendo trouato con tal piantoni per strade nelli luochi, et contrade, doue non hauesseno possessioni, et non potesseno prouar d'hauer li compri, ò gli fosseno stati donati, ouero ancora hauere hauta licentia dalli Padroni delle possessioni, donde l'hauesse cauati, et in ognuno di detti casi sempre s'emendi il danno al Padrone. Et chi cauasse arbori, ò piantoni, gia piantati domestici, ò per vite, caschi in pena di scudi doi per ciascuno, et ciascuna volta. et chi cauasse arbori, ò piantoni saluatichi, gia piantati, paghi di pena vno scudo per ciascuno, et ciascuna volta, et nelli sopradetti casi emendi il danno al Padrone; et ognuno ne possa essere accusatore, et si possa procedere per inquisitione, ò denuntia.

Legna in Oliueti. cap. 90

Item statuirò, che chi desse danno, facendo legna in Oliueti di rami mozzi, ò scoscicati, paghi di pena soldi cinquanta per ciascuno, et ciascuna uolta.

Porci in prati. Ress.° al cap.° 23. fo. 15

Item statuirò, che il porco per nissun tempo possi stare nelli prati sotto pena di soldi cinq. per porco. per ciascuna uolta; et nelli tempi prohibiti caschi in pena secondo lo statuto sopra di cio ordinato delle bestie di d. d. in Prati.

Inuentioni di d. d. et li Consanguinei si possino sgrauare dal danno. cap. 91.

Item statuiro, che tutte, et singole inuentionj, et accuse, che si faranno per l'Offitiali del danno dato, sue Guardie, ò Guardia con vn testimonio, degno di fede, che tale Dante danno manualm.te ò con bestie non si possi in modo alcuno liberarsi dal Padrone dilla possessione con giuramento di non riceuerselo per danno; ma sia obligato, et tenuto pagare la pena siendo la qualita del caso, se gia non hauesse hauta licenzia prima dal Padrone dilla possessione; et in tal caso stiasi al giuramento dil Padrone della possessione. Et questo non habbi luoco in quelle persone, che fosseno consanguinee, affini fino al terzo grado al Padrone di essa possessione; quali Consanguinei, et Affini detto Padrone dilla possessione possi, et vaglia vsare il giuramento di non riceuerselo per danno.

Emenda del danno. cap. 92

Item statuiro, che in tutti, et singoli casi sopradetti, et dichiarati sempre s'emendi il danno al Padrone, doue non parlasse d'emenda di danno.

Che li Macellari non possino essercitare l'offitio del d. d. cap. 93.

Item statuiro, che in modo alcuno nissuno possi essercitare l'offitio di danno dato, hauendo il prouento d'alcuno di macelli dil Communo, ò macello grosso, ouero delle porce, ò sia compagno, ò partecipe in modo alcuno di detti Macellari. et se

in cio

in ciò si contravenisse contra il present ordine, et Capitolo, s'intendino essere et siano tutte l'accuse, denuntie, inquisitioni, condennationi, et accordi, ipso iure, et ipso facto, nulle, et di nissun valore inquanto all'applicatione di dette pene, che s'aspettono alli detti Comperatori, et Offitiali, et non si possino in modo alcuno essigere; et questo habbi luoco, et militi, provandosi iuridicam.te

Che passati sei mesi, non si possa riscuotere alcuna cosa dill'offitio dil d.d. c. 94

Item statuirò, che il Comperatore dill'offitio dil danno dato habbia con effetto doppo sei mesi, che sarà finito il suo offitio, havere essatto, et riscosso tutte, et singole sue accuse, denuntie, condennationi, et accordi fatti; et passati detti sei mesi doppo il suo tempo finito, siano ipso iure, et ipso facto, nulle, et prescritte, et in modo alcuno non si possino più essigere sotto qualsivoglia pretesto, ò quesito colore, ma come se siano, sia estinta, et annullata ogni attione, et ragioni dil prefato Comperatore, et Offitiale, et così s'habbia in perpetuo ad osservare, alcuna cosa in contrario non ostante. Et questo s'intenda anno per anno, ancorchè il detto Not.° et Offitiale havesse la referma per l'altro anno. Ne possa l'off.le del d.d. ò suo Not.° impetrare restitutione in integrum a quel [illegible] capo, causa, ò rag.ne pro[...] ritratto in tra di [...], et impetrata non possa usarla, ne [...] ma ogni attione sia estinta come si è detto.

Che il Lavoratore sia idoneo Testimonio. cap. 95.

Item statuirò, che il Lavoratore, dove non ha interesse, sia idoneo Testimonio, et che non gli osti l'eccettione d'essere lavoratore. et che un Testimonio nelle

cense di danni dati faccia piena proua.

Che l'offitio del danno dato si conceda dal maggior Consiglio. cap. 96.

Item statuirò, che l'offitio del danno dato si debbia uendere, et vendere s'intenda à qualunche sopra ci farà offerta, et à chi dal publico, et maggior Consiglio gli sarà deliberato, et stabilito con tutti li Capitoli, et Statuti con patto espresso, da inserirse, et apporsi nell'Instromento, che si celebrarà sopra tal venditione frà li mag.ci Sig.ri Priori in nome della Communità, et il Compratore, che detti Statuti, et Capitoli habbino forza di patto, et espressa conuentione.

Che l'Offitiali del danno dato si possino accusare al S.re Gouernatore. c. 97.

Item statuirò, che li danni danti dall'Offitiali, et Guardie di esso offitio si possino accusare, ò inquisire al S.r Gouer.re ò suo luog.te di detta Terra, et se sua S.ria non procedesse, et esequisse contra di loro, che sia reseruata pienam.te l'attione contra di essi all'Offitiale successore nel danno dato, non ostante alcuna cosa in contrario.

Che si proceda de simile à simile. cap. 98.

Item statuirò, che in tutti, et singoli casi, che non fosseno determinati, dichiarati, et espressi per li sopradetti Capitoli circa li danni dati, si proceda de simile à simile.

Che ogn'

Che ogn'altro statuto, non scritto nel presente libro, sia nullo. cap. 11.

Item statuirò, et ordinarò, ch'ogn'altro statuto, et Reformanza, non revisti, refor mate, et non scritte nel presente Libro, siano casse, et annullate, di nissun valore, et forza.

De Danni dati in Vencaie. cap. 100

Itm statuiro che chi darà danno in Vencaie cioè alberi ... paghi di pena bestie grosse un carlino, et per minuta un baiocco, e personalmente un testone.

Riformanza fatta ultimam.te sopra li Danni Dati et loro Offitiali per il pub.co et maggior consiglio della Terra di Castel della Pieve per cons.o del Mag.co et Ecc.te m. Bern.o Baonio sotto il di 24 del mese di Nov.re 1596 come al libro delle reformanze fo: 32. dell'infrascritto tenore.

Per dar qualche provisione che gl'huomini di questa Terra siano maco granati dalli Off.li del d.d. che sia possibile si ordina, che il Not.o di d.o offitio non possa pigliar relationi dell'inventioni o accuse che fa ra l'offitiale del d.d. et la guardia, o testimonio che haveranno soccorso, se non con giuram.to dell'uno et dell'altro in presenza di due te stimonij, quali debbano conoscere tanto l'offitiale come il testimonio, o Guardia, et questo ciasc.a volta che pigliarà d.e relationi, et altrim.te facendo s'incadino nulle. Itm che li m.ci ss.ri Priori che saranno pro tempore debbano sub.o che saranno preso l'offitio del Priorato eleg gere quattro huomini ad arbitrio loro, che siano del numero de' con siglieri, quali huomini debbano ogni Domenica risedere innanzi

o doppo l'espero in Palazzo della m.ca Co.ità insieme con il Cancell.ro et Offi-
tiale del S.D., acciochè quelli che saranno accusati possino avanti detti
huomini dedurre le loro ragioni per loro difesa, quali huomini habbia-
no piena autorità di vedere et cognoscere quali accuse siano buone, et
da approvarsi, o da refutarsi, et cognosciute possino et dibbano fare
annotare in margine delle dd. accuse dal Canc.re della Co.ità, appro-
vate, o reprobate, et non possendo risedere tutti li d. quattro huomi-
ni la med.a autorità habbiano risedendo due d'essi eletti, et accio-
chè si sappia l'hore della resid.a facciano sonare una delle campa-
ne della Co.ità, eccetto la campana grossa, et prima non si possa far
condennatione delle accuse, se così non si saranno riveduto et non sa-
ranno approvate da detti huomini, et doppo si dibba fare la con-
dennatione avanti li SS.ri Priori secondo il solito non intendendosi
per questo levar l'Appellationi alli dd. Mag.ci SS.ri Priori. Et que-
sto modo s'intenda cominciare il p.o di Gennaro 1597. ——

Et ego Marius Brand. ad.a terra [illegible] publ. ap.ca [illegible]
[illegible] nec non et ad p.ns Mag.ce Com.tis d. terre canc.
[illegible] reformationes de lib.ro [illegible]
[illegible] [illegible] p.te [illegible] d. lib. fo. 32. de m.to
M.M. SS. Prior. in p.to lib. [illegible] [illegible]
aliud [illegible] fideliter [illegible] et [illegible]
de me subscripsi et signum meum apposui
sub die 2. mensis Januarij 1597 [illegible]

Ire en deumilitate pausand et [illegible]

[illegible]

contra

[illegible] et aprobans et observans

mandans. dalis dictz [illegible]

[illegible]

Riformationi ~~sopra~~ li Statuti del a. s. fatto dalli deputati
dal Publico, e maggior Consiglio ~~dell~~ l'anno 1604

3 fol. 2 cap. 2.

In prima circa il cap.o dell'Appellationi alli Sig.ri Priori fol. i
Si aggiunge che non potendo li Sig.ri Priori spedire le cau
se dell'appellationi avanti loro vertenti tra 15 giorni
per qualche legitima causa da loro Sig.rie e dalle parti pro
cedenti da spedirsi dalli med.i Sig.ri Priori, s'intenda
e sia prorogato il d.o termine ad altri 15 giorni a
proseguire e spedire come sopra, e s.e per la parte ap
pellata fraudolentem.te si desse intertenimento per far
passare li fatali, che li detti Sig.ri Priori ad instanza
delle parti appellanti in tal caso possino decretare ter
mini, et prorogar non ostante et in tal caso il tempo non
corra. Et in caso di nullità apparenti ex eisdem actis
si dichiara che non corra tempo alcuno in appellar
si, ma sempre si possa dire di nullità sino al pagamento
exclusive.

Prorogatione de' altri 15 di.

Circa il capitolo che il Congregatore del d. l. sia tenuto dir
fog. 3

Si dichiara che il Congregatore del d. l. non volendo, o

l'Officiale non andando a fare Inuen.ti nō termo è pena.

non potendo andar a tempo a far l'inuentioni [illegible] ...
in pena alcuna; ma sia in arbitrio suo.

Circa il Cap.o che il Not.o del d.d. sia tenuto fo. 3. cap. 5.o

S'aggiunge che d.o Officiale del d.d. sia tenuto denuntiare e

Del modo di far scriuer le Inuentioni.

far scriuere dal Not.o sudetto tutte l'inuentioni di qual
lung giorno che habbia fatte, cioè il med.o giorno, e con la
presentia, e giuramento del testimonio, e non scriuen
[illegible] tutte, come di sopra siano nulle. N.

Circa il cap.o fra quanto tempo si publichino li Stim.i fo. 4. cap. 7.o

S'aggiunge che li Stimatori del foro siano obli.ti nelle
relationi che faranno delle Stim.e dichiarare se il dan

li Stimatori deb bino dichiarare con qual sorte sia fatto il danno, ò manualm.te

no è fatto con bestie e con qual sorte e spetie di besti
e uero manualm.te, o in qual si uoglia altro modo che
potranno comprendere il danno esser stato fatto, e che
il Not.o delle Stim.e non possa riceuere d.e relationi
li Stimatori predi.i [illegible] ui dichiararanno come sopra
quali Stimatori in oltre ui possino recusare d'andare
far d.e Stim.e tutta uolta che siano ricerchi e pagati da
qual si uoglia Persona, sotto pena della priuatione dell'Uff.o

ore, non di meno in tal caso li Sig.ri Priori possino, e
debbino provedere al indennità di chi havesse riceuto
danno, con eleggere uno, o più stimatori, o comandare
all altri eletti. N

Circa al Cap.o che si debbia dar fede all officiali fo: 9. cap. 17

s'aggiunge che l'officiale del d. l. non ostante che habbia

L'officiale sia obligato farsi dare il pegno. e il Contadino nõ sia di minor di 15 anni.

il testimonio, qual testimonio ~~non possi essere di minore età~~
~~quindici anni~~ sia obligato farsi dare il pegno da chi
trovarà dar danno con bestie conoscendo, o nõ conoscendo
le bestie eccetto chi si trovasse dar danno bestie di forastieri, che in tal caso non sia obligato pigliare il pegno

à Forastieri nõ sia obligato pigliare il pegno.

ma condurle, e si creda alla relatione di d.o officiale et
il giuramento del testimonio, e ciò per evitare l'incon-
venienti che potessero nascere, e nõ vi essendo il
Pastore con le bestie delli fori di d.a Città, o suo contado,
o habitanti in esse ~~per restituirli subito saranno conve-~~
~~nienti alli Padroni~~ in tal caso sia obligato assieme col
il testimonio condurle le d.e bestie, o conoscendoli, o nõ
conoscendoli, e consignarli à qualche persona più vici-
na all luogo dove fusse d.o danno per restituirli subito

saranno conosciute alli Padroni, e contrafacendo a quanto di sopra ogni inventione che facesse sia nulla.

Intendo dichiarando che quelle persone a quali saranno stati presi pegni e padroni loro habbino tempo un mese a riscoterli, e ripigliarli, il qual passato sia di danno loro se si perdessero e delle restitutioni di d.i pegni si stia alla scrittura del Cancelliere.

Il termine di riscotere li pegni.

Circa al Cap.o di d.d. in Prati fo. 12. seg.to 1 al cap. 23 fo. 15

Si dichiara che il Porco che darà danno in prati unghiando s'intenda per bestia grossa per ogni tempo tanto circa alla pena, quanto all'emenda del danno al Padrone, e non unghiando per minuta.

Unghiando s'intenda p. bestia grossa, et no unghiando p. bestia minuta.

Circa il Cap.o di d.d. in Castagnieti fogl. 14. seg.to cap. 26 f. 14

Si dichiara che le bestie non s'intenda diano danno quando fossero trovati rodere le germoglie che nascano a piedi alli castagni grossi et vecchie che non si servano a far pertiche

Per le germoglie di Castagni no ne cadi pena.

Circa al Cap.o di d. d. in Selve fogl. 15 c. 28

Si dichiara che le bestie non possino pasturare nelle Selve, dove siano iande dalli 15 di 9bre fino tutto

Fra quanto tempo si possino pasturare le iande.

Carnevale, et occorrendo che fra questo tempo le iande fossino pasturate che in tal caso entrando le bestie d'altri à pasturare in tal Selve pasturate, paghino solo l'ametà delle pene.

Circa il Cap.o di d. d. in Formi fo. 20 cap. 42

Si dichiara che nessuno incorra in pena alc.a attraversando solam.te con bestie le Formi, quali bestie

Non scarcando no si debbia pagar pena

no scarcassero d.e formi, et anco si dichiara che le forme debbano esser risarcite l'istesso anno, o l'anno antecedente, altrim.e incorra in pena contenuta nelli Statuti

Circa del Cap.o di d. d. cogliendo olive 8 fo. 22 c. 48

Si dichiara che pasturando le bestie in oliveti, ove vi fossino olive, e non rodendo che non siano

Non rodendo no si paga pena.

tenuti li Patroni ad alcuna pena, eccetto però quando in d.i oliveti vi fossero sementati grani, o legumi o altre biade, o vi fossero stoppie che in tal

car. debbano pagare le pene conforme li Statuti

Circa il Cap.o di d.d. in Sergoleti fo: 28 c. 69

Si dichiara che il dare danno s'intenda nelli

Nel rodere ò le vite, ò arbori, ò mangiare una ne- na di la pena

Sergoleti, quando le bestie rodessero o le vite, o

arbori, o mangiassero l'una, e non rodendo,

paghi la metà della pena ~~che delle seggie, o sementi~~ che se

~~fosse secondo li Statuti~~ et in altro tempo si paghi p bestia grossa un baio.

et p minuta ... pasturando, ma rodendo arbori o viti, o quanto delli si paghi come nel p.o caso.

Circa al Cap.o che le stime non si possino crescere fo: 29.

cap. 74

S'aggiunge che tutti quelli che saranno stati prov.ti

di haver dato danno dalli testimonij esaminati

per giuramento non siano obligati à contribu-

Nessuno sia obligato alla contributione dell'emenda del danno, che prima non sia citato.

tione alcuna del emenda del danno se non sa-

ranno stati citati prima almeno una volta perso-

nalm.te o due volte à casa acciò possino allega-

re le loro ragioni, et l'habbino avante che alli

ss.ri Priori si dia sentenza, e quelli che non habbia-

no almeno uno termine

Circa al cap.o che non trovandosi il d.to d.no siano tenuti li

vicini fol: 30. cap. 77

Si dichiara che essendosi fatto danno, e non trovandosi il d.to d.no che in tal caso li vicini circumcolenti, et habitanti, quali haveranno bestie non però più lontani d'un ottavo miglio siano tenuti all'emenda di d.o d.no per rata delle bestie che haveranno et se il danno sarà manuale, siano obligati tutti li vicini, circumcolenti, et habitanti in capita, eccetto li minori di sette anni

Li vicini che haveranno bestie nò più lontani d'un ottavo miglio.

Circa il cap.lo che i testimonij esaminati d'albano d'genere [illegible] fol. 31 cap. 81

Si dichiara che per il principio del mese s'intendano sino li dieci per il mezzo dalli 10 sino alli 20 e per l'ultimo dalli 20 sino al fine intendendosi in tutti i casi ordinarij, e questo quando dalli testimonij non si dichiari il giorno precisamente ma solo dicessi in principio, mezzo, fine del mese.
Et che [illegible] promesso [illegible] s'esamina [illegible] né meno l'off.le del S.S.

come s'intenda princ.o mezzo et fine del mese.

Capitolo primo aggionto,

Si aggionge oltre alli sopradetti capitoli che non si debba dar fede alle relationi dell'officiali del d.o [illegible]

si debba specificare il danno.

e egli no[n] pacificara in un modo no[n] d'alc[uno] d
dalli bestie, cioe p[er] rodendo, p[er] pasturando, p[er] ma
giando p[er] caugliando p[er] pascando p[er] in altro modo

Cap.° 18 aggionto 2

S'aggiunge che l'officiali del d.° d.a chi sara eletto
per l'anno futuro. ibet. sia obligato fare far
doi copie dell. Statuti del d.° d.a ed altre [illegible]
moderationi tutte à sue spese fra termine
tutto Gennaro prossimo ibet una delle quali
debba restar presso al Nob.e del d.° d.° el altro
nella Cancellaria della Città di [illegible]

l'off.le del d.° sia tenuto far due copie d.li statuti

[illegible] di [illegible] — c. 2
Appellatione di [illegible] — c. 2
Che li estimatori de' danni siano tenuti andare — c. 3
Che il Not.° de' danni sia tenuto qn riceuerà — c. 3
Infra q.to tempo si possino renovare l'accuse — c. 4
Infra q.to tempo si spedischino le stime — c. 4
Dell'esibitione delle stime — c. 5
Del modo del condennare — c. 6
Che il Not.° de' danni debba stare a sindicato — c. 7
Che non si faccino le fede — c. 8
Che il Not.° non possa pigliar alc.a essecut.e — c. 7
Che [illegible] pigli pagam.to p esamini — c. 8
Che si registrino l'accuse — c. 9
Che nelle accuse si debbino inserire li confini — c. 9
Che si debbia dar fede al officiali de' danni — c. 9
Delli danni dati in vigne, in selve et [illegible] — c. 10
Delli danni in horti — c. 10
Delli danni in legumi — c. 11
Delli danni in pomi — c. 11
Delli danni in lino o canepe — c. 11
Delli danni dati in prati — c. 12
Delli danni dati in arbori domestici — c. 12
Delli danni dati in arbori selvatici — c. 13
Delli danni in castagneti — c. 14
Delli danni in selue — c. 14
Di chi coglierà giande o castagne — c. 15
Di chi coglierà ambrusco — c. 16
Di chi coglierà noce — c. 16
Delli danni [illegible] — c. 16

Di danni dati in Canneti. [illegible]

Di danni dati in uigne, campi, et possessioni d'altri, facendo herba. [illegible]

Che sia lecito à Ciascuno pasturare nelle Selue. c. 19.

Come s'intenda Chiusura. c. 19.

Delle bestie di Macellari. c. 19.

Dell'accuse, da farsi con giuramento. c. 20.

Di danni dati in forme. c. 20.

Che non si tenghino Cani senza vncino. c. 21.

Che il porco in uigne, et grano si possa amazzare. c. 21.

Di danno dato in Zaffarano. c. 21.

Che il Notario del danno dato non possa fare inquisitione. c. [illegible]

Di Garzoni, che faranno danno. c. 21.

Di danni dati, cogliendo oliue. ò dette danno con bestie. c. 21.

Di danni dati nelle forme di Molini. c. 22.

Della licentia del Padrone. c. 22.

Di quelli, che accusano falsamte. c. 23.

Del danno dato nelle magese. c. 23.

Di quelli, che saranno trouati con frutti. c. 23.

Delli Raccettanti cose rubbate. c. 23.

Di danni dati in pagliai. c. 23.

	c. 24
Quelli danni dati in stoppie.	c. 24.
Che li Cani si tenghino legati.	c. 25.
Delle bestie trascorrenti.	c. 25.
Di danni dati per arzillo.	c. 25.
Che li Padroni menino li loro Garzonj avanti il Notario.	c. 25.
Di danni dati, brugiando olivj.	c. 26.
Di danni dati nell'Aie.	c. 26.
Di danni dati in vigne per tempo di notte.	c. 26.
Delle pene da pagarsi.	c. 27.
Di dannj dati brugiando Selve.	c. 27.
Dell'inquisitioni, et stime.	c. 27.
Di quelli, che saranno trovati con taudle.	c. 28.
Di danni dati dalli Compezatori del danno dato.	c. 28.
Di danni dati in pergoleti con bestie.	c. 28.
Che li Lavoratori non possino fare stime senza licentia delli Padroni.	c. 28.
Che l'Offitiale del d. d. non possi pigliare compagno senza il Consiglio.	c. 28.
Che le stime non si possino fare sino di tre mesi indietro.	c. 29.
Che li Padroni non possino cavare nissuno dalla pena.	c. 29.
Che le stime non si possino cedere, ne in esse aggiongere Testimonij; et che	

l'Appellante sia sgrauato per rato del danno. c.
Che non si possino fare stime di cose, tenute per abandonate. c. 29.
Che non si possino fare stime, che non ascendino alla spesa della stima. c. 29.
Che non trouandosi il Dante danno, siano tenuti li Vicini all'emenda del dāno. c. 30.
Che le stime, accuse, et inquisitioni non si possino condennare, sinon doppo l'essamine di tutti Testimonij. c. 30
Pena à chi non uerrà à testificare. c. 30
Minori di dodici anni non possino essere essaminati. c. 31.
Che li Testimonij, essaminati, debbiano deponere, prout infra. c. 31.
Che il porco s'intenda bestia grossa in certi tempi. c. 31
Che vn Testimonio basti per riprouare vn'altro testimonio. c. 31.
Che la Communità facendo bandita, il Compratore del d. d. nō possa contradire. c. 31.
Che il Notario del d. d. sia tenuto scriuere il giorno che li Testimonij saranno essaminatj. c. 31
De pena bestiar. Forensium et de mercede Hospitor. eas retinentium. c. 32.
Legnami per Edifitij. c. 32.
Legna fatte. c. 32.
Piantoni d'Oliui, et altri Arbori. c. 32.
Legna in Oliueti. c. 33.
Porci in prati. c. 33.

di d. d. et li Consanguinei si possino sgrauare dal danno. c. 33.
Emenda del danno. c. 33.
Che li Macellari non possino essercitare l'offitio del danno dato. c. 33.
Che passati sei mesi, non si possa riscuotere alcuna cosa dell'offitio del d. d. c. 34.
Che il Lauoratore sia idoneo Testimonio. c. 34.
Che l'offitio del danno dato si conceda dal maggior Consiglio. c. 34.
Che l'Offitiali del danno dato si possino accusare al S.or Gou.re c. 34.
Che si proceda de simile à simile. c. 34.
Ch'ogn'altro statuto, non scritto nel presente libro, sia nullo. c. 35.
Bestie non conosciute c. 30
Porci à carnagliare c. 13.
Cercaie c. 44
Che l'offitiale del d. d. sia obligato fare passare la procaccia canto la Città c. 44.
Ch'il canc.re non possa restituire le stime, se non passato il tempo d'appellare c. 41.
Dichiaratione di principio, mezzo, et fine del mese c. 39.
Pegni denegati c. 10

Reformationi fatte adi 28 di Dicembre 16.. dal pub.co et maggiore conseglio sopra lo statuto del danno dato, come al libro delle riformanze per mano di me Lazaro Lazari cancelliere di d. Co[illegible]

1 Circa al danno dato in iande. Si dechiara che chi dessa danno in iande dal primo di Settembre

fol. 11 cap. 27 sino tutto Marzo, paghi di pena un grosso per bestia

Jande grossa, et il porco, et la capra s'intenda per bestia grossa, et per bestia minuta soldi doi, et nelle iande pasturate, dove fosse rimasta qualche poca di ianda, et che dalli padroni non fosse lassata per abbandonata paghi l'ametà della pena.

2 Circa al danno dato in oliveti. Che si dessa da levare il capitolo vecchio contenuto nelli statuti

fol. 22 et ciò per evitare sì fatti danni.

3 Circa al danno dato in persicheti, et anguillari. Si dechiara, che la pena contenuta nelli statuti debba incominciare il primo di Aprile fino a tutto

fol. 28 e 69 ottobre, che rodendo, ma non rodendo si paghi l'ametà della pena, et in altro tempo si paghi la pena per bestia grossa doi baiocchi, et per minuta uno pasturando. Ma rodendo arbori, o viti, o in modo guastandoli, si paghi la detta pena contenuta nelli statuti. Et che per qualeto s'intenda da arbori dieci in su, et da dieci in giu, si paghi l'ametà di detta pena respettivamente, et il medesimo s'intenda delli anguillari.

4 Circa al Cap.° chi il porco s'intenda per bestia gr.

S'dichiara, chi il porco s'intenda per bestia grossa nelli grani, et altri biadi, doppo che saranno spicati, et nelli legumi doppo, che saranno abbaccellati

5\. Si aggionge, che chi desse danno in vencaie, cioè arbori tagliati per il venco, paghi di pena per bestia grossa un carlino, et per bestia minuta un baiocco et manualmente un testone

Vencaie

6 Si aggionge anco, che ciascuno possa avanti habbi appellate le stime, in esse notare, o fare notare da altri le persone, che vorrà extrahere dalla pena, pur che non passino il numero di tre, et che mentre si esaminano li testimonij, che non si permetta, che vi sia presente alcuna persona, ne meno l'Offitiale del danno dato, et questo per evitare molti inconvenienti.

ng c. 73

Stime

7 Si aggionge, che l'Offitiale del danno dato sia obligato fare passare al tempo solito la pecoreccia per la strada di sopra lungo le mura della Città, acciò non passi per le Chiani in danno delli adiacenti, et quando non usasse ogni diligenza, et facesse sì, che detta pecoreccia passasse per dove sopra, chi in tale caso sia tenuto à tutti li danni, che detti adiacenti verso le Chiani patissero per detto passo, et ciò s'intenda quando havesse il braccio della giustitia, bisognandolo

Pecoreccia

Reformatione fatta adi 16. di febraro 160[illegible] dal publ.co et maggiore Consiglio, al libro delle riformanze di me Lazaro Lazari Canc.re fol. 4[illegible]

Stime
Reg.ta [illegible] a cap. 8°

Che per trauenire le stime del danno dato non debbino restituire alli padroni di esse, se non passato il termine ad appellandum, et tuendoli, et facendoli essecutione, ch[e il] Cancelliere non possa riscuotere le pene, [che] li si doueranno pagare per dette stime.

Lazar.o Lazar.i canc.e rogat.o

Reformationi fatte adi 6. di Gen.o 1606 al Libro delle riformanze per mano di Ser Lazaro Lazari Canc.e fol. 108.

Stimatori

Che li Sig.ri Priori ogni sei mesi debbino eleggere li [sti]matori del Comune, li quali non possino andare a stimare fuora del loro terziero, et cosi [illegible] nel modo, et caso permesso dallo statuto, al quale [con]trauenendosi ogni stima s'intenda esser nulla ipso iure.

Pasture d'herba

Che detti stimatori non possino, ne debbino stimare danni dati nelle pasture d'herba, se non nelli prati soliti à falciarsi, et in quelli, li quali saranno [re]duti prati, et che giudicaranno essere atti à [ridur]si à prati, et non quelli tra gionchetti, scarceti, et simili, et delli sodi quali ne sono atti à ridursi à prati.

in Prati
Reg.ti a cap. 23 fo. 14

Che nelli danni dati nelli prati passato il mese d'Ottobre non se ne possa fare stima, accusa, ne rinuentione, o[...]

inquisitione alcuna; et facendosi ogni cosa sia nulla.

S. cap. 1° f. 6

Cedole ad essecution

Che il notaro del danno dato dando le cedole a essecutione secondo la forma dello statuto, ne debba fare il ruolo annotando in quello il nome di chi si haverà da essecutare, con il numero delle carte dove sarà scritto nel suo libro, et il balio debba annotare se darà la cedola in persona, ò à casa, come nel ruolo di condennati, quale ruolo debba consegnare al Cancelliere della Città quando in palazzo si rogarà delle condennationi del danno dato, il quale lo debba mettere nella filza delle scritture della Città, acciò che ciascuno se ne possa prevalere, et contrafacendo à quest'ordine sia nulla ogni condennatione, eccetto però nell'inventioni fatte dal'offitiale del danno dato, che in quel caso per cedola senza il pegno, ch'egli toglie ~~il~~ dano dare.

Vicini

Che non trovandosi li danno danti nelle stime, stima, che si facino in esse li vicini circonvicini, et habitanti obligati pagare le dette stime secondo la forma delli statuti, debbino detti vicini essere citati per cedola, come li danti danno, acciò che possino dire, et allegare le loro ragioni. per cedola a termine di x giorni perentorij a dir la causa

~~Lazaro Lazari Canc.re~~

[illegible]

[illegible]

Circa al cap. delle bestie trascorrenti, n°. 59. fo. 25

Et che dalli vicini immediatam.te habitanti che haranno bestie
qual bestie trascorrendo entrassero nelli beni dell'altro ma in
non s'incorra in pena alcuna, quando realm.te le bestie p.te non faci
sero danno, ò vero il danno fusse di poca consideratione come se non pa
sasse un giulio. dichiarando che s'intenda trascorso quan
do il Padrone dietro, et solo s'intenda in selve, ò altre possessioni
aperte, ma non in vigne, horti, pergolati, [illegible], oliveti
altre possessioni, dove fussero forme, siepe, ò altri simili ri pa
et quando il danno passasse d.a valuta d'un giulio, e tal dan
no fosse fatto per trascorso come sopra in selve, ò altre possess.ni
aperte, si paghi l'amettà della pena contenuta nelli capit.
respettivam.te, oltre l'emenda del danno al Padrone

nn/444

4

n4/48